

ALESSANDRA MAGRO, *La parificazione dell'università di Padova dopo l'Unità (1866) e la sua facoltà di Giurisprudenza (1866-1880)*, in «Annali di storia delle università italiane» (ISSN: 1127-8250), 3 (1999), pp. 143-169.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anstui>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, Il portale HeyJoe, in collaborazione con enti di ricerca, società di studi e case editrici, rende disponibili le versioni elettroniche di riviste storiografiche, filosofiche e di scienze religiose di cui non esiste altro formato digitale.

This article has been digitised within the Bruno Kessler Foundation Library project [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform. Through cooperation with research institutions, learned societies and publishing companies, the *HeyJoe* platform aims to provide easy access to important humanities journals for which no electronic version was previously available.

La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



La digitalizzazione della rivista «Annali di storia delle università italiane» (annate 1997-2014), a cura dalla Biblioteca FBK, è stata possibile grazie alla collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane e la casa editrice CLUEB.



LA PARIFICAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA DOPO L'UNITÀ (1866) E LA SUA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (1866-1880)

Voi, studenti di legge, particolaristici per specializzazione
(P. P. Pasolini, *Mirmicolalia*)

¹ Teschio di bue che campeggiava sull'insegna dell'albergo del Bo, edificio in cui per tradizione 'nacque' l'Università di Padova.

² È la sala dedicata agli studenti, dove per tradizione essi possono sedere senza dover 'consumare' alcunché.

³ Fino agli anni '50 del nostro secolo le fazioni studentesche degli Ordini goliardici eleggevano tribuno il candidato che, alla lezione inaugurale del corso, riusciva – nella ressa generale – a restare sul tavolo di anatomia fino all'entrata del professore in aula.

⁴ Era tradizione che il professore anziano 'espellesse' il laureato dal cancello del cortile antico con un'amichevole 'pedata'.

⁵ Folklorica è considerata oggi la tradizione degli scherzi fatti alla città dai Goliardi. Ultimo in ordine di tempo – novembre 1998 – è quello della 'lapide di Galilei': nel cortile antico del Bo', accanto agli stemmi degli studenti delle nazioni straniere, è stata appesa una lapide – confezionata con polistirolo e gesso – il cui testo recitava: "Hic Galileo Galilei et Porthos in nomine Bacci et Tabaccique [sic] magna cum laetitia animam et ventrem sbocccaverunt. In anno domini MDCVI", e solo a causa di un piccione che vi si è posato sopra facendola oscillare, si è potuto scoprire un falso del quale né i turisti, né i professori, né gli studenti si erano resi conto. Cfr. *Un falso storico albo*, «Il Gazzettino», edizione di Padova, 20 novembre 1998. Il testo della lapide sopra riportato è tratto dall'articolo del quotidiano: è pertanto auspicabile che l'errore sia dovuto al cronista (o, perlomeno, che i Goliardi autori dello scherzo non fossero iscritti alla facoltà di lettere).

⁶ All'atto dell'iscrizione gli studenti pagavano all'erario la tassa d'immatricolazione, oltre a questa venivano pagate le "retribuzioni" ai corsi cui si iscrivevano, dette appunto "propine".

⁷ Sull'argomento è di prossima pubblicazione ALESSANDRA MAGRO, *Studenti e università a Padova nei primi decenni dopo l'Unità*, relazione presentata al convegno di studi *Studenti, università, città nella storia padovana*, cui ci si permette di rinviare.

L'Ateneo patavino nasce nel 1222 da una costola dell'Università di Bologna, e da allora assume fisionomia e simboli propri. Il Bucranio¹, l'aula di anatomia, la cattedra di Galileo, il caffè Pedrocchi e la sua sala verde², e poi le *feriae matricularum*, gli ordini goliardici, l'elezione del Tribuno degli studenti³, il 'calcio accademico'⁴, sono i simboli di un'università di tradizione antica (oggi reinventata con usi e abusi di riti spesso eccessivi), abituata ad un'autonomia che si manifesta in simboli spesso considerati, oggi, folklore⁵, ma che nascondono invece significati profondi. Sarebbe importante, come ha già sottolineato Gian Paolo Brizzi, uno studio per l'età contemporanea di questi riti e delle loro permanenze, poiché essi sono in qualche modo espressione del radicato bisogno d'autonomia dell'Ateneo patavino. Un'autonomia che ha profonde radici nell'autonomia di pensiero, nella tradizione medioevale come in quella più recente del Risorgimento e dell'opposizione al regime fascista.

La battaglia sostenuta in Parlamento nel 1872, in occasione della parificazione dell'Università di Padova, non è soltanto una strenua difesa di privilegi economici – con la perdita delle *propine*⁶ d'esame, infatti, i docenti patavini avrebbero guadagnato meno – ma più ancora è un riaffermare la precisa volontà di rendere l'università *a world a part*, senza intromissioni nella sua gestione ed organizzazione⁷. Per quanto espressione di un 'imperiale regio' governo, nei fatti l'ordinamento universitario austriaco, in un confronto con quello 'piemontese', appare improntato ad un'innegabile maggiore modernità, con una buona autonomia amministrativa e gestionale.

Vi è, del resto, una notevole continuità, a Padova, fra il prima e il dopo Austria, e lo si vedrà affrontando il tema del riordino della facoltà di giurisprudenza e degli effetti della parificazione sulla sua strutturazione. Molti sono i docenti che mantengono le cattedre finite la dominazione austriaca: nomi che segnano più di una generazione di italiani, che formano la nuova classe dirigente e che facendone nel contempo parte, costruiscono il nuovo stato tanto nelle aule universitarie quanto in quelle parlamentari.

⁸ ARCHIVIO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA (ASUP), *Facoltà di giurisprudenza*, b. 168, Processo verbale della seduta del collegio dei Professori della Facoltà Giuridico Politica presso la R. Università di Padova, tenuta il giorno 15 agosto 1867.

⁹ Sull'università tedesca tra Otto e Novecento cfr. FULVIO TESSITORE, *L'università di Humboldt e l'unità del sapere*, in *Università e professioni giuridiche nell'età liberale*, a cura di ALDO MAZZACANE e CRISTINA VANO, Napoli, Jovene Editore, 1994, p. 13-29; RÜDIGER VOM BRUCH, *Il modello tedesco: università e bildungsbürgertum*, in *L'università tra Otto e Novecento: i modelli europei e il caso italiano*, a cura di ILARIA PORCIANI, Napoli, Jovene Editore, 1994, p. 35-59; sui modelli universitari europei tra Otto e Novecento cfr. PIETRANGELO SCHIERA, *Modelli di università nell'Ottocento europeo: problemi di scienza e di potere*, in *L'università tra Otto e Novecento*, p. 3-34. Sull'influsso culturale tedesco in Italia cfr. ROSARIO ROMEO, *La Destra e la vita intellettuale italiana dall'unità alla prima guerra mondiale*, in IDEM, *Momenti e problemi di storia contemporanea*, Assisi-Roma, Collezione il tempo e gli uomini, Bibliografia Nazionale Italiana, 1971, p. 135-148; OTTO WEISS, *«La scienza tedesca» e l'Italia dell'Ottocento*, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento», 9 (1983); UMBERTO CORSINI, *Il problema tedesco nell'immagine italiana tra il 1848 e il 1870*, in *Immagini a confronto: Italia e Germania*, a cura di ANGELO ARA-R. RILLI, «Annali dell'Istituto storico italo-germanico di Trento», 17 (1991), p. 129-167. Per questa problematiche, da ultimo cfr. ANTONIO LA PENNA, *Modello tedesco e modello francese nel dibattito sull'università italiana*, in SIMONETTA SOLDANI-GABRIELE TURI, *Fare gli italiani. Scuola e cultura nell'Italia contemporanea*, I, *La nascita dello Stato nazionale*, Bologna, il Mulino, 1993, p. 171-212.


¹⁰ Il riferimento all'università medioevale è continuo nelle discussioni sull'istruzione superiore dell'epoca: cfr. RUGGERO BONGHI, *L'Università italiana. Studi*, Firenze, Tipografia Cavour, 1866, p. 14-16; FERDINANDO COLETTI, *Dell'Università e de' suoi studi. Orazione inaugurale de' corsi accademici dell'anno 1879-80 letta nell'Aula Magna dell'Università il 19 novembre 1879*, *Annuario 1879-1880*, Padova, Tipografia del Seminario, 1880, p. X-XI; GIULIO ALESSIO, *I consorzi universitari e lo Studio di Padova*, Padova, Drucker e Senigaglia-Verona, Drucker e Tedeschi, 1887, p. 33-39. Per ciò che concerne il mito dell'università medioevale e la sua sopravvivenza, cfr. ANTONIO LA PENNA, *Università e istruzione pubblica, in Storia d'Italia, I, documenti*, Torino, Einaudi, 1973, p. 1749-1779. Stimolanti considerazioni in JOSÉ ENRIQUE RUIZ DOMENEC, *Dubbi sull'università medioevale*, in *Università in Europa. Le istituzioni universitarie dal Medio Evo ai nostri giorni strutture, organizzazione, funzionamento*. *Atti del Convegno internazionale di studi*

1. Ordinamenti a confronto

Il 15 agosto del 1867, parlando al collegio dei professori della facoltà giuridico-politica dell'Università di Padova, Angelo Messedaglia “esterne il voto che sia mantenuto l'attuale regolamento non solo nella parte disciplinare, ma eziandio nella trattazione degli affari della facoltà, lasciandole la sua autonomia”⁸. A solo un anno dall'annessione del Veneto al Regno d'Italia, quindi, il problema dell'ordinamento degli studi e dell'organizzazione universitaria si pone, a Padova, come un nodo centrale. L'Ateneo patavino era ancora retto, infatti, dal Regolamento generale austriaco del 1829, che l'Austria aveva introdotto – senza completarne l'applicazione – negli ultimi anni della propria dominazione, e che era legato sia al modello delle università tedesche⁹ sia al mito medioevale¹⁰.



1. Ritratto di Angelo Messedaglia, professore di economia politica. BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO, *Raccolta generale dei ritratti*.



2. Prima e ultima pagina del regolamento generale austriaco per l'Università del 1829. ASUP.

(Milazzo, 28 settembre-2 ottobre 1993), a cura di ANDREA ROMANO, Messina, Rubettino, 1995, p. 51-59 (il volume, con interventi di largo respiro internazionale, delinea un quadro generale di notevole interesse).

¹¹ L'Università era composta da un Corpo insegnante diviso in 'Studi' con i rispettivi direttori e professori, ed un Corpo accademico distinto in facoltà guidate da un decano alle quali appartenevano anche i dottori immatricolati. Le facoltà previste erano quattro: principale quella teologica, cui facevano seguito la giuridica, la medica e la filosofica; nel 1846 vi si aggiunse anche quella matematica.

¹² Nominato annualmente e scelto dal senato accademico in una terna di candidati membri delle facoltà, professori o dottori aggregati.

¹³ I concorsi, indetti contemporaneamente per le Università di Padova, Praga e Vienna, comprendevano una prova scritta ed una orale i cui risultati venivano vagliati dal governo, dall'aulica commissione degli studi viennese e quindi dall'imperatore stesso; il direttore di facoltà inviava anche delle tabelle sulle convinzioni politiche e religiose e sulla condotta morale dei candidati. Cfr. ASUP, *Raccolta di decreti*, nota dell'imperiale aula commissione degli studi, in data 21 novembre 1815.

¹⁴ Gli stipendi variavano tra gli ottocento e i duemila fiorini annui e non subirono grosse variazioni nei cinquant'anni della seconda e terza dominazione. In proposito cfr. UGO TUCCI, *Stipendi e pensioni dei pubblici impiegati nel regno lombardo-veneto dal 1824 al 1866*, «Archivio economico dell'unificazione italiana», s. I, 10 (1960), 4, p. 1-66.

¹⁵ A seguito dei moti del 1848 vi era stata una temporanea soppressione di tutti gli insegnamenti privati dello studio filosofico e di parte di quello politico-legale, che vennero ripristinati nel 1858 con ordinanza 23 ottobre 1857.

¹⁶ Spesso si trattava di traduzioni di libri in tedesco; solo nel 1845, d'altronde, si abolisce la frequenza obbligatoria dei corsi di lingua tedesca. Per ciò che concerne la censura durante la seconda dominazione austriaca cfr. GIAMPIETRO BERTI, *Censura e circolazione delle idee nel Veneto della restaurazione*, Venezia, Deputazione editrice, 1989.

¹⁷ Le tasse erano pagate nella misura di L. 12 per appartenenti all'alta nobiltà, L. 9 per figli di altre persone nobili, L. 6 per figli di impiegati superiori e cittadini facoltosi, L. 3 per tutti gli altri studenti; si prevedeva inoltre l'esenzione per studenti che godessero di "un posto gratuito in un I.R. Collegio, od in un Seminario vescovile, oppure qualunque altro stipendio", e per quelli che potessero "comprovare con un certificato legale la loro povertà", *Regolamento generale per l'imperiale regia università di Padova*, titolo VI,



3. Stampa di una veduta di Padova del 1840 ca. CENTRO PER LA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA (CSUP), *Raccolta di stampe*.

L'università di stampo austriaco aveva un'organizzazione rigidamente gerarchica¹¹. Al vertice il 'magnifico' rettore¹² – capo del senato accademico nonché elemento di collegamento con Vienna – era il punto di riferimento per ogni questione didattica o amministrativa. I direttori degli studi, il cui vasto campo d'azione spaziava da un generale controllo sullo svolgimento dell'attività didattica all'indagine sulla condotta pubblica e privata di professori e studenti (comprendendo anche la possibilità di denunciare alle autorità di polizia gli elementi poco assidui o di scarso rendimento), costituivano un punto di riferimento obbligato anche per lo stesso senato accademico. I 'decani' delle facoltà – eletti annualmente e riconfermabili per non più di tre anni – si occupavano, infine, di questioni burocratiche quali immatricolazioni, tasse, registrazioni e rendiconti finanziari. Un mondo a parte di questo *world a part* era quello rappresentato dagli studenti. Un elenco dettagliato di tutti gli immatricolati veniva fornito al rettore ed ai direttori per facilitarne il compito di vigilanza: le norme che regolavano la vita studentesca, fuori e dentro l'università, erano infatti rigidissime, tanto che vigeva la proibizione agli studenti di allontanarsi dalla città senza permesso dell'autorità universitaria ed era proibita la frequenza di atenei stranieri ad eccezione, ovviamente, di quelli austriaci. L'accesso alle cattedre avveniva per fama o per concorso¹³ e gli stipendi erano stabiliti in base all'anzianità di servizio¹⁴; l'ordinamento prevedeva inoltre la presenza di docenti privati autorizzati¹⁵; l'autonomia di insegnamento subiva limitazioni costanti ed i programmi dei corsi come i testi adottati¹⁶ erano soggetti all'approvazione diretta del governo di Vienna. Le tasse d'immatricolazione erano stabilite in base alla condizione economica e sociale degli studenti, distinti fra nobili, figli di impiegati o di cittadini facoltosi, ma era contemplata la possibilità di esenzione. Si pagavano, inoltre, le *propine* che, unite ai proventi delle tasse, andavano a coprire le spese delle facoltà, il rimanente veniva suddiviso in proporzione tra i membri del corpo docente ed amministrativo¹⁷.

Struttura fortemente accentrata, l'università austriaca è segnata da un forte controllo statale con funzione moralizzatrice di censura, e con

quasi nessuna autonomia didattica, visti gli strettissimi controlli cui i docenti sono continuamente sottoposti dalla commissione nominata dal governo austriaco nel 1815. Racconta il Solitro che “se qualche docente oltrepassava di propria iniziativa quella linea che l'*aulica commissione degli studi* aveva fissata, era pronto il richiamo da parte dei superiori, e pronto l'intervento dell'autorità politica, che qualche volta decretava perfino la destituzione dell'audace”¹⁸. L'ultima traccia di autonomia didattica, il Collegio dei dottori, viene abolito nel 1853. Il controllo imperiale è esercitato persino sulla vita privata, si tratti di docenti, studenti o semplici impiegati: ricorda ancora il Solitro che “il tarlo roditore della vita scolastica [...] fu mai sempre l'incresciosa e assillante ingerenza della polizia accompagnata assai spesso dalla testarda e stupida inframmettenza dell'autorità militare”¹⁹. Gli unici segni di apertura si avranno dopo la ventata rivoluzionaria del 1848, nel tentativo di arginare l'inevitabile radicarsi delle nuove idee nei sudditi italiani, quando

art. 75, *Bollettino delle leggi*, Venezia 1825. All'atto dell'iscrizione gli studenti pagavano all'erario la tassa d'immatricolazione, oltre a questa venivano pagate le 'retribuzioni' ai corsi cui si iscrivevano, dette appunto 'propine', il cui ricavato veniva poi diviso tra i docenti in ragione del numero degli iscritti ai loro corsi.

¹⁸ GIUSEPPE SOLITRO, *Maestri e scolari dell'Università di Padova nell'ultima dominazione austriaca (1813-1866)*, «Archivio veneto-tridentino», I (1922), p. 109-193, ora in IDEM, *Fatti e figure del Risorgimento*, Cittadella, Rebellato, 1978, p. 417-508, la citazione è a p. 450.

¹⁹ *Ivi*, p. 451.

²⁰ *Ivi*, p. 461.

²¹ ERNST GNAD, *Nell'Italia soggetta all'Austria 1856-1867. Vicende dei miei anni d'insegnamento*, Padova 1983, p. 213.

²² L'insegnamento della statistica – in senso moderno ed autonomo – è introdotto a Padova e Pavia tra il 1850 ed il 1855. Sull'autonomia delle scienze statistiche ed economiche ed in particolare sulla cattedra di economia politica di Padova cfr. *Le cattedre di economia politica in Italia. La diffusione di una disciplina "sospetta" (1750-1900)*, a cura di MASSIMO AUGELLO-MARCO BIANCHINI-GABRIELLA GIOLI-PIERO ROGGI, Milano, Franco Angeli, 1990.

²³ Cfr. BERTI, *Censura e circolazione delle idee*, p. 402-403. Il Solitro sostiene che “le materie storiche, ad esempio, e le filosofiche e le economiche [...], erano di proposito mantenute chiuse in angusti confini così da sterilire anziché fecondare le menti”, SOLITRO, *Maestri e scolari*, p. 450. L'università – si è già detto – doveva formare per il governo austriaco sudditi fedeli e burocrati destinati all'apparato statale, non a caso era prevista la *licenza*, ovvero una specie di diploma universitario intermedio, modellato sul baccellierato napoleonico, utile per l'avvio alle professioni.

lo spirito di ribellione che alitava fuori, dai banchi saliva alle cattedre, ed il tono delle lezioni e la sostanza dell'insegnamento, non erano più quelli degli anni prima; ché anche i più paurosi o prudenti non osavano insistere su certi tasti per non provocare la reazione della scolaresca, invasa tutta dalle nuove idee²⁰

e “nella gioventù studentesca si avvertiva un fermento incontenibile”²¹. Sola concessione allo spirito nazionalista dilagante la creazione, nel 1857, della prima cattedra di storia del diritto italiano, all'interno di un *curriculum* legale che ricalca sempre più quello delle università tedesche, e che prevede comunque anche discipline moderne come la statistica²², il diritto mercantile e di navigazione e, fino al 1848, un corso d'insegnamento sul codice napoleonico ad integrazione di quello austriaco²³.



4. Caricatura disegnata da “Bladinus” di Giulio Alessio, professore di scienza delle finanze e diritto finanziario, tratta dal giornale “Lo studente di Padova”, anno III (1891), n. 3.

²⁴ La legge Casati (1859) di fatto si basava sulle ricche discussioni avutesi in precedenza per il progetto Cibrario (1854) e per la legge Lanza (1855); sui progetti Cibrario e Lanza cfr. SIMONETTA POLENGHI, *La politica universitaria italiana nell'età della Destra storica. 1848-1876*, Brescia, La Scuola, 1993, p. 25-31.

²⁵ Per una bibliografia cfr. "I problemi della pedagogia", 1959, numero speciale dedicato alla legge Casati; ERNESTO BOSNA, *L'istruzione superiore nella legge Casati e nei decreti dei governi provvisori*, in *Cento anni di università*, a cura di FRANCESCO DE VIVO-GIOVANNI GENOVESI, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1968. Su Gabrio Casati cfr. ACHILLE MAURI, *Conte Gabrio Casati*, in *Scritti biografici di Achille Mauri*, Firenze, 1878; BRUTO AMANTE, *Nel cinquantenario della Magna Carta del nostro ordinamento scolastico. Il Conte Gabrio Casati*, in «Nuova antologia», CXLIV (1909), p. 468-474; LUIGI AMBROSOLI, *Gabrio Casati*, voce DBI, XXI, Roma, 1978; ROBERTO BERARDI, *Scuola e politica nel Risorgimento: dalle riforme albertine alla legge Casati (1840-1859)*, Torino, Paravia, 1982; *L'istruzione normale dalla legge Casati all'età giolittiana*, a cura di CARMELA CROVATO-ANNA MARIA SORGE, Roma, Ministero per i beni archivistici, 1994.

²⁶ Istituito nel 1859 dalla legge Casati, abolito dal Bertini nel 1876 e successivamente riordinato da Luigi Baccelli nel 1881, il Consiglio superiore della pubblica istruzione è al centro di continue e diffuse polemiche che ne lamentano l'eccessivo potere. Cfr. GIUSEPPE FERRARI, *Costituzione e funzioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione*, Milano, 1950; GABRIELLA CIAMPI, *Il governo della scuola nello stato postunitario. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione dalle origini all'ultimo governo Depretis 1847-1887*, Milano, Edizioni di Comunità, 1983; *Il Consiglio superiore della pubblica istruzione 1874-1928*, a cura di GABRIELLA CIAMPI-CLAUDIO SANTANGELI, Roma, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994.

²⁷ Una buona bibliografia ed un interessante ricostruzione della posizione dei docenti universitari in ARIELLA VERROCCHIO, *I docenti universitari tra Ottocento e Novecento*, «Italia contemporanea», 206, marzo 1997, p. 65-86.

²⁸ ATTI DEL PARLAMENTO ITALIANO (API), *Discussioni e documenti*, XI legislatura, Camera, tornata del 2 marzo 1872, p. 1103.

²⁹ API, *Discussioni e documenti*, XI legislatura, Senato, tornata del primo maggio 1872, p. 479.

³⁰ DOMENICO ZANICHELLI, *La questione universitaria in Italia*, Bologna, Ditta Nicola Zanichelli, 1890, p. 4-5. La cosa, comunque, non accenna a migliorare, se, dopo un sessantennio dall'Unità d'Italia, il Pasquali si ritroverà a benedire sarcasticamente la prima guerra mondiale, se questa aveva indiretta-

All'atto dell'unificazione nazionale, il nuovo stato si trova a fronteggiare una realtà universitaria sfaccettata e disomogenea. Diversamente dagli altri paesi europei, l'Italia possiede un gran numero di università sparse sul territorio, spesso costituite da pochissime facoltà e regolate da normative affatto differenti, ma la soluzione adottata per risolvere l'urgenza di un'uniformità legislativa ed amministrativa consiste nella mera estensione della legge piemontese del 1859, che – nata dai pieni poteri del gabinetto di guerra Lamarmora, e perciò varata in meno di quattro mesi ed in assenza di dibattito parlamentare²⁴ – appartiene ai provvedimenti intesi ad una rapida 'piemontesizzazione' del costituendo Regno d'Italia²⁵.

Nonostante le continue professioni di ammirazione per il sistema universitario tedesco fatte dal Casati – un sistema cioè pubblico ma con garanzie di autonomia e libertà d'insegnamento e studio – la sua legge ricalca visibilmente il sistema accentrato di tipo francese, e per essa si parlerà di sistema a *libertà media*. Fissati gli organi preposti all'istruzione pubblica (ministro, Consiglio superiore della pubblica istruzione²⁶, ispettori ministeriali), la legge definisce ruoli ed attribuzioni delle gerarchie del corpo accademico. Casati, fra polemiche violente ed aspre critiche, dà figura giuridica ai docenti universitari, dei quali definisce i sistemi di reclutamento, le carriere, i compiti e gli stipendi, distinguendo inoltre fra professori ordinari, straordinari e liberi²⁷. Ciò nonostante, la questione delle nomine sarà sempre in primo piano, particolarmente riguardo agli ordinari, che venivano chiamati con regio decreto attraverso concorso o per meriti speciali didattici o di studio. Quest'ultimo sistema diverrà quello maggiormente usato, sia per sanare la cronica mancanza di personale preparato, sia per il sistema consolidato di usare la cattedra come 'merce di scambio'. Diffuse sono le polemiche al riguardo, e se Ruggero Bonghi sostiene che nella legge Casati "esiste dunque un primo errore; nell'elezione dei professori mette per regola il concorso; ed è eccezione la nomina diretta che fa il ministro" e che "la pratica buona, invece, è l'incerta; dev'essere regola la nomina diretta, l'eccezione il concorso"²⁸, di contro il senatore Luigi Federico Menabrea afferma che "la scelta dei professori non venne sempre fatta per titoli specifici, ma talvolta vi ebbe parte la politica"²⁹. Ancora vent'anni dopo Domenico Zanichelli (professore di diritto costituzionale a Bologna) lamenta come

"il corpo insegnante, dal canto suo, s'è andato migliorando per virtù naturale del paese, sebbene il sistema dei concorsi [...] sia fatto apposta per dare la vittoria ai procaccianti volgari sui veri studiosi, sia fomite di intrighi vergognosi, di patti disonesti tra candidati e giudici e tra giudici e giudici, e soprattutto incoraggi nei giovani insegnanti la mania di stampare che sciupa le intelligenze più forti e popola le università non di professori scienziati, ma di professori scribacchini, avvezzando i cultori e i diffusori della scienza a quei volgari ripieghi, e quelle astuzie vigliaccamente ingenue per le quali si fa credere a una commissione, anche di brave persone, di avere un'erudizione che non si ha, di sapere cose che non si sanno, di essere scrittore originale mentre non si è che un mediocre compilatore"³⁰

La legge Casati, nell'ultimo articolo delle disposizioni transitorie, permette – previa autorizzazione ministeriale – l'insegnamento privato di materie giuridiche ai già abilitati presso le università di Pavia e Pado-

mente cagionato il rincaro della carta e del piombo tipografico, cfr. GIORGIO PASQUALI, *Esperienze di un commissario di concorsi per le scuole medie (1923)*, in Idem, *Pegine stravaganti*, I, Firenze, Sansoni, 1968, p. 171-185, la citazione è a p. 176.

³¹ Legge 13 novembre 1859, n. 3725, art. 187.

³² Il Fantuzzi fu prima esiliato a Conegliano per sospetti politici e, dopo aver partecipato al governo provvisorio di Venezia nel 1848 come segretario generale, fu costretto a fuggire nel Regno di Sardegna; Silvestri venne destituito dalla cattedra di diritto amministrativo nel 1864 per motivi politici: ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, ROMA (ACS), MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (MPI), *Divisione personale 1860-1880 (D)*, *Jacopo Silvestri*, b. 1085, Stato di servizio; ASUP, *Stato di servizio del personale universitario 1867-1885*, f. 18; f. 55.

³³ Si deve in ogni caso tenere conto che gli stipendi dei maestri erano pagati dai comuni, e pertanto la loro scarsa entità può considerarsi più una questione di amministrazione che di ruoli, cfr. in tal senso ALFIO CENTIN, *La santa missione. Le carriere degli insegnanti fra Dio, Patria e Famiglia nella società trevigiana dal 1866 al 1889*, «Venetica», 9 (1992), N.S. n. 1, p. 213-271; più in generale SIMONETTA SOLDANI, *Nascita della maestra elementare, in Fare gli italiani*, a cura di SOLDANI-TURI, p. 67-129.

³⁴ Non è un caso che il primo docente patavino che abbinò con successo insegnamento e libera professione fu, solo dagli anni '80, Giulio Alessio; questi, peraltro, mantenne in parallelo – com'è noto – una lunga e fervida attività politica.

³⁵ Molti furono i docenti della facoltà giuridica patavina che furono non solo eletti al Parlamento, ma anche responsabili di importanti ministeri; basti citare Giampaolo Tolomei (ministro di Grazia e giustizia e di Agricoltura e commercio), Angelo Messedaglia (deputato e senatore, attivo in tema di bilancio dello Stato come di istruzione pubblica o di riordino delle imposte) ed Emilio Morpurgo (segretario generale del Ministero di agricoltura, industria e commercio, membro della Giunta centrale di statistica nonché relatore per il Veneto dell'inchiesta agraria Jacini).



5. Ritratto di Emilio Morpurgo, professore di statistica. CSUP, Raccolta di stampe.

va³¹, quasi a dare rilievo, nell'anno di Villafranca e della pace di Zurigo, alla nutrita schiera di fuoriusciti lombardo-veneti presente nel Regno di Sardegna, proveniente dalle università ed in modo particolare dalle facoltà giuridiche. Ne sono esempio proprio alcuni docenti della facoltà di diritto patavina come Francesco Fantuzzi e Jacopo Silvestri³².

Quanto agli aspetti economici, la cifra massima raggiunta dallo stipendio di un ordinario si aggira attorno alle 3.500-4.000 lire annue, e tenuto conto che negli stessi anni un prefetto percepiva circa 10.000 lire, medici e ingegneri comunali fra le 1.000 e le 2000 lire ed i maestri non raggiungevano le 1.000 lire, ci si rende conto che l'insegnamento universitario non portava certo alla ricchezza, cosicché non stupiscono le frequenti lamentele dei professori a proposito della scarsità dei loro compensi³³. Il problema dell'esiguità degli stipendi, del resto, viene continuamente riproposto nelle discussioni sulla riforma universitaria, e l'alto numero di professori che sono contemporaneamente docenti, liberi professionisti e parlamentari è giustificato dalla necessità di integrare un basso stipendio, tanto più che la legge non consente la titolarità di due cattedre. Pare – quindi – ci siano gli elementi per considerare quello dei docenti universitari un ceto borghese comunque in ascesa. Non si incontrano quasi, per lo meno a Padova, docenti provenienti dalla locale *élite* aristocratica; ed allo stesso modo anche coloro che, 'ricchi di famiglia', approdano alla docenza universitaria, non perciò sono svincolati dai problemi quotidiani (incarichi, propine...) per integrare lo stipendio. Il prestigio, tuttavia, che comportava l'essere cattedratico fece sì che, più ancora che all'esercizio dell'avvocatura³⁴, i docenti della facoltà giuridica anteponessero la possibilità di una carriera politica³⁵, ed in questo senso risulta emblematico il caso di Emilio Morpurgo, ordinario alla cattedra di statistica di Padova nel 1879 *ope legis* (in virtù dell'articolo 69 della legge Casati che permetteva la nomina diretta del ministero per 'meritata fama'). La commissione che decide della sua nomina a docente – presieduta da Angelo Messedaglia – invia al retto-



6. Ritratto di Giampaolo Tolomei, professore di diritto e procedura penale. CSUP, *Raccolta di stampe*.

³⁶ ACS, MPI, D, *Emilio Morpurgo*, b. 538, Nota inviata da Angelo Messedaglia al rettore dell'università di Padova in data 20 marzo 1879. Morpurgo non alimentò le paure del Cossa, tanto che, nelle numerose commemorazioni dedicategli alla morte, se traspare un generale positivo ed affettuoso giudizio sull'uomo e sul docente, sembra diffusa l'opinione che non avesse la tempra del grande statista, cfr. in proposito: *Nel XX anniversario della morte di Emilio Morpurgo*, Milano, Coop. Tip. Operai, 1910, ed in particolare i pesanti giudizi espressi da Fedele Lampertico, il quale arriva ad una pesante ed esplicita denuncia di trasformismo sottolineando come "non si staccò dal suo antico partito, che era divenuto di opposizione [...] ma intollerante d'un partito chiuso, si trovò disposto a favorire un governo, che avesse concorso più largo di forze parlamentari", FEDELE LAMPERTICO, *Commemorazione di Emilio Morpurgo letta il 12 febbraio 1886 al R. istituto veneto di scienze, lettere ed arti*, *ivi*, p. 113-135 (in particolare p. 119), la citazione è a p. 119; ALESSANDRA MAGRO, *La parificazione dell'Università di Padova dopo l'Unità e la sua Facoltà di Giurisprudenza (1866-1880)*, tesi di laurea dell'Università di Padova, Facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1996-97, rel. Angelo Ventura, p. 124-131. Per la figura di Morpurgo e la bibliografia delle sue opere comunque cfr. VALENTINA CHIESURA CORONA, *Problemi amministrativi, agricoltura e scuola di Emilio Morpurgo. Contributo alla biografia politica*, tesi di laurea dell'Università di Padova, facoltà di lettere e filosofia, a. a. 1993-94, rel. Angelo Ventura.

³⁷ Cfr. ANTONIO SANTONI RUGIU, *Chiarissimi e Magnifici. Il professore nell'università italiana (dal 1700 al 2000)*, Firenze, La nuova Italia, 1991, p. 58-61; UMBERTO MASSIMO MIOZZI, *Lo sviluppo storico dell'università italiana*, Firenze, Le Monnier, 1993, p. 13-14.

³⁸ Nella prassi però questo esame non era in uso, cfr. TINA TOMASI-LUCIANA BELLATALLA, *L'Università italiana nell'Italia liberale (1861-1923)*, Napoli, Liguori, 1988, p. 150-151.

³⁹ ASUP, *Verbali del Senato accademico*, seduta del 5 novembre 1869. Pare, comunque, che il suo compiacimento sia destinato a non durare a lungo visto che, sette anni dopo, in Senato accademico si caldeggia ancora una sanatoria per le "fittissime iscrizioni di uditori", ASUP, *Verbali del Senato accademico*, seduta del 13 novembre 1876.

re le note favorevoli di Luigi Bodio, Girolamo Boccardo e Luigi Cossa; quest'ultimo, però, non manca di affermare che se mai

il conferimento delle cattedre universitarie dovesse convertirsi in un nuovo modo di ricompensare i servizi resi allo Stato nella carriera politica, ne creerebbe, per tacer d'altro, il danno gravissimo di arrecare un profondo scoraggiamento a coloro che attendono esclusivamente alle scienze ed alla scuola³⁶

Parole di amaro peso, tese appunto a sottolineare problemi non ancora risolti della politica e dell'università italiana, quali il difficile reclutamento di personale di qualità e la commistione, mai più risolta, del favoritismo politico.

La legge Casati mantiene la qualifica di insegnante privato – poi libero docente ad imitazione del *privatdozenten* tedesco – e, nonostante sia previsto un concorso per ottenere la libera docenza, si ricorre anche in questo caso a nomine per meriti; il corpo docente, quindi, tende sempre più spesso ad attribuire questa qualifica per cooptazione³⁷, nel tentativo sia di salvaguardare se stesso sia di riaffermare una qualche autonomia dagli organi ministeriali.

L'accesso agli studi universitari avviene in qualità di studenti – previo esame di ammissione³⁸ – oppure di uditori; mentre i primi pagano una tassa di immatricolazione annuale ed una semestrale d'iscrizione ai corsi (per loro è prevista una possibilità di esenzione), i secondi sono ammessi senza obbligo di sostenere esami (ma anche senza possibilità di conseguire la laurea) e pagano una tassa doppia rispetto allo studente regolare. A Padova la tendenza è quella di scoraggiarne la presenza, tanto che il rettore Tolomei, nel 1869, afferma di aver "potuto convincere i giovani che non tornava neppure a loro il conto di mettersi in quella condizione, mentre se vi fosse per taluno la necessità di differire un qualche esame o di ripeterlo, il differimento gli può essere accordato; e con questo metodo nessuno chiede d'essere inserito come uditore"³⁹.

⁴⁰ Ad ogni modo, quando nel 1871 Adolfo Sacerdoti superò a Padova l'esame per ottenere la libera docenza in diritto commerciale (che insegnerà prima a Modena quindi a Padova), prima di concedergliela la facoltà chiede informazioni all'ufficio di pubblica sicurezza (permanenze austriache?) che ne certifica la specchiata moralità, A.C.S., MPI, D, *Adolfo Sacerdoti*, busta 979, Comunicazione dell'ufficio di Pubblica Sicurezza di Padova alla direzione della Facoltà Legale della Regia Università di Padova, in data 9 maggio 1871.


⁴¹ Legge 13 novembre 1859, capo VI, art. 106.

⁴² Sull'istituzione prefettizia e sul controllo da essa capillarmente esercitato, cfr. RENATO MALINVERNO, *Prefetto*, in *Novissimo Digesto Italiano* (NDI), XIII, Torino, UTET, 1966, p. 591-614; MARIA CRISTINA MASCAMBRUNO, *Il Prefetto, I, Dalle origini all'avvento delle regioni*, Milano, Giuffrè, 1988. Per un inquadramento storiografico dell'azione prefettizia nei primi anni dell'unità, cfr. ERNESTO RAGIONIERI, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, IV, *Dall'Unità a oggi*, vol. 3, Torino, Einaudi, 1975, p. 1685-1691. Per un'equilibrata visione d'insieme del problema cfr. CLAUDIO PAVONE, *Amministrazione centrale e amministrazione periferica da Rattazzi a Ricasoli (1859-1866)*, Milano, Giuffrè, 1964.

⁴³ Emblematico il caso, avvenuto nel 1869 e riportato dalla Polenghi, di tre studenti padovani, due dei quali furono condannati solo a qualche giorno di carcere per atti di delinquenza comune, mentre il terzo fu addirittura escluso dagli esami per un anno avendo partecipato ad una manifestazione antigovernativa, cfr. POLENGHI, *La politica universitaria*, p. 183-185.

⁴⁴ Il problema delle associazioni studentesche sembra essere piuttosto sentito nei primi decenni postunitari, al punto di meritare, nel 1871, un'interrogazione al ministro della pubblica istruzione da parte di Ruggero Bonghi a proposito di un "congresso" di studenti indetto a Firenze. Sebbene la legge proibisse ancora a lungo l'esistenza di associazioni studentesche, queste continuano a fiorire e ad essere attive fin dagli anni a ridosso dell'Unità; per Padova cfr. MAGRO, *Studenti e università a Padova*.

⁴⁵ Nel solo primo venticinquennio dall'Unità vengono presentati nove progetti di riforma degli studi superiori (sono nell'ordine: 1862 Matteucci, 1866 Berti, 1868 Broglio, 1870 Sella, 1871-72 Correnti, 1871-72 Scialoja, 1875 Bonghi, 1881 Baccelli, 1886 Coppino), e ancora di più fino alla riforma Gentile del 1923; non si contano inoltre i decreti ed i regolamenti usati per sanare *momentaneamente* situazioni di emergenza. Per un'analisi sulla legislazione e la sua applicazione tramite decreti e regolamenti cfr. N. SPANO, *La legislazione universitaria italiana dal 1859 al 1947*, Roma 1947; M. DI DOMIZIO, *L'università. Storia e problemi*, Milano 1952. Sulla ri-



7. Timbro del Comitato degli Studenti di Padova (1948). (MRECP).

In definitiva, pur tenendo conto che quello del Regno d'Italia non era un governo di 'dominazione' ma nasceva da una guerra di libertà, è possibile trovare comunque alcune convergenze tra l'ordinamento austriaco e quello sabauda. Entrambi sono caratterizzati da una forma accentrata, in cui tutto fa capo al governo; uguale il doppio canale di reclutamento del corpo docente, e per quanto la legge Casati non richiedesse i certificati di 'specchiata moralità' che spesso pretendeva il governo austriaco⁴⁰, prevedeva comunque la sospensione dall'incarico "per l'aver con atti contrarii all'onore incorso la perdita della pubblica considerazione; per l'aver coll'insegnamento o con gli scritti impugnate le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale, o tentato di scalzare i principi e le guarentigie (sic) che sono posti a fondamento della costituzione civile dello Stato"⁴¹, demandando il controllo all'autorità quanto altre mai discrezionale del prefetto⁴². Simili sono le posizioni degli studenti e degli uditori (questi ultimi venivano più o meno a corrispondere agli studenti austriaci che si fermavano alla licenza), la cui vita fuori delle mura universitarie se prima era sotto rigidissimo controllo del governo austriaco per timori politici, così con il Regno era quantomeno guardata con sospetto per analoghe ragioni⁴³ tanto che, con il regolamento Bonghi del 1875, venne fatto espresso divieto di partecipare ad associazioni che non fossero meramente culturali o benefiche⁴⁴.

2. Arrivano i 'piemontesi': la parificazione del 1872

La legge di parificazione delle università di Padova e di Roma – che di fatto è una mera estensione della legge Casati del 1859 – nelle intenzioni dichiarate avrebbe semplicemente dovuto sanare la disparità di stipendi esistente all'interno della classe docente. Un problema, all'apparenza, puramente amministrativo ma che, dalla presentazione del progetto di legge il 13 maggio 1871 fino alla sua approvazione l'anno successivo, provoca forti discussioni, critiche e polemiche che travalicano i muri delle aule parlamentari, dilagando sui fogli dei giornali e nella pubblica opinione.


È posto in discussione un intero sistema universitario ed amministrativo, ottimo pretesto per avanzare richieste di una generale riforma delle istituzioni scolastiche⁴⁵. Certo è che la politica universitaria del

forma Gentile cfr. MIOZZI, *Lo sviluppo storico*, p. 63-82; GIAN PAOLO BRIZZI-ANGELO VARNI, *L'università in Italia fra età moderna e contemporanea. Aspetti e momenti*, Bologna, CLUEB, 1991, p. 38-40; TOMASI-BELLATALLA, *L'università italiana*, p. 116-128.

⁴⁶ Cfr. in proposito *Il Politecnico di Milano. Una scuola nella formazione della società industriale 1863-1914*, Milano, 1981; CARLO G. LACAITA, *Ingegneri e scuole politecniche nell'Italia liberale*, in *Fare gli italiani*, I, a cura di SOLDANI-TURI. Per quanto concerne il Veneto cfr. MICHELA MINESSO, *Tecnici e modernizzazione nel Veneto. La Scuola dell'Università di Padova e la professione dell'Ingegnere (1806-1915)*, Trieste, 1992.

⁴⁷ Sui problemi della riforma universitaria ed il dibattito collegato cfr. PIERO SCOPPOLA, *Aspetti del dibattito sulla politica scolastica*, in IDEM, *Coscienza religiosa e democrazia nell'Italia contemporanea*, Bologna, 1966; TOMASI-BELLATALLA, *L'università italiana*; BRIZZI-VARNI, *L'università in Italia*; tra le voci contemporanee al dibattito: C. NEGRI, *La grandezza italiana. Studi, confronti e desiderii*, Torino, 1864; BONGHI, *L'università italiana*; ZANICHELLI, *La questione universitaria*; CARLO CANTONI, *Scritti vari 1840-1906*, Pavia, Bizzoni, 1908 (che raccoglie numerosi interventi). Voce affatto particolare – anche per la causticità delle argomentazioni è quella del resoconto di ANTONIO SELMI, *Il governo della Pubblica Istruzione in Italia dall'anno 1860 al 1876. Cronistoria e aneddoti*, Firenze, 1887.

⁴⁸ Di fronte alla richiesta di giurare fedeltà, i docenti di nuova nomina accettarono subito, alcuni si dimisero, ben quattordici rifiutarono; questi, di fatto, continuarono ad insegnare nei palazzi vaticani, senza però la facoltà di rilasciare titoli legali. Nella tornata del 2 marzo 1872, discutendo il progetto di legge sulla parificazione, Ruggero Bonghi lamenta a gran voce l'ingiustizia di questo provvedimento: "noi siamo venuti qui a Roma ed abbiamo, a quei professori dell'Università romana, data licenza, che dico anzi, chiesto di continuare i loro insegnamenti nell'Università. Ciò hanno fatto durante un anno. Noi non abbiamo avuto nulla a ridire intorno al modo con cui questi insegnamenti sono stati fatti; ed ecco che l'anno dopo, con impeto nuovo e davvero crudele, obbedendo a un principio che non avevamo creduto sinora necessario di applicare all'Università di Padova, ed abbiamo aspettato quattro anni ad applicarlo a quella di Bologna, noi abbiamo chiesto a questi professori di giurare fedeltà al Governo italiano. Nelle nostre leggi non è imposto quest'obbligo ai professori", API, *Discussioni e documenti*, XI legislatura, Camera tornata del 2 marzo 1872. Del resto, già il 2 ottobre 1871 il quotidiano romano "La concordia" aveva scritto in proposito: "È incominciata la distribuzione delle lettere d'invito al giuramento pei professori della università romana. Se non c'inganniamo, la



8. Indirizzo del Comitato veneto agli studenti dell'Università di Padova (1848). MRECP.

Regno fu decisamente inefficace, sia a causa della difficile e difforme situazione ereditata dagli stati preunitari, sia per i troppo estesi interessi collegati – che spaziavano dalla conservazione di una cultura umanistica ed elitaria alla necessità di un rapido sviluppo tecnico-scientifico, utile ad una crescita economica e industriale al passo col resto d'Europa⁴⁶ – sia perché forse la classe politica non ebbe il coraggio di distaccarsi dai vari 'modelli' europei per creare un'università che fosse solo italiana e rispondesse esclusivamente alle esigenze del paese⁴⁷.

Accomunate nel dibattito parlamentare, Padova e Roma vivevano invece situazioni estremamente diverse. A Roma si trattava di ristrutturare l'Ateneo de "La Sapienza" – ancora regolato dalla bolla papale *Quod Divina Sapientia* di Leone XII. Impregnata di cattolicesimo e di una cultura chiusa alla modernità ed alla ricerca, l'università romana era dominata dai Collegi dei Dottori di nomina papale – composti quasi esclusivamente da avvocati concistoriali – al punto che si era sentito per prima cosa il bisogno di imporre ai professori un giuramento di fedeltà al nuovo Stato⁴⁸, e per coprire le cattedre vacanti si erano chiamati docenti da tutto il Regno, tra cui alcuni professori dell'Ateneo patavino come l'economista Angelo Messedaglia. Simonetta Polenghi nota che l'idea del ministro Correnti era quella di potenziare La Sapienza facendone, in quanto Ateneo della capitale, il centro dello sviluppo scien-

formola adottata per l'università romana è rigorosa ed esplicita più che la formola adoperata per le altre università del Regno”.

⁴⁹ La cifra spesa fu seconda solo a quella per l'Università di Napoli, cfr. POLENGHI, *La politica universitaria*, p. 382-397.

⁵⁰ Per un'idea sull'università romana cfr. ASC, MPI, *Monografie delle università e degli istituti superiori*, Roma, 1919; E. CALVI, *L'università di Roma nella storia del Risorgimento*, Roma, 1919; SPANO, *La legislazione universitaria*.

⁵¹ Lo stesso Bonghi, difendendo il sistema universitario patavino, affermava che “l'università germanica non è nata in Germania; l'università germanica è nata in Italia, e dall'Italia è passata in Germania ed in Francia” facendo riferimento, naturalmente, alle istituzioni universitarie medioevali. Cfr. API, *Discussioni e documenti*, XI legislatura, Camera tornata del 2 marzo 1872.

⁵² Si è già sottolineato come questa doppia valenza di studio sia tra le necessità più sentite dei fautori della riforma generale dell'università.

⁵³ Ancora nel 1869, ben prima quindi della legge di parificazione, il Collegio dei professori affermava infatti: “la laurea dottorale che nel sistema della legislazione austriaca non era necessaria se non per l'avvocatura e il notariato, per l'insieme delle leggi italiane è divenuta quasi una necessità per tutti i legali”, ASUP, Processo verbale della seduta del Collegio dei Professori della Facoltà Giuridico Politica presso la R. Università di Padova. 16 maggio 1869, b. 168.

⁵⁴ API, *Discussioni e documenti*, XI legislatura, tornata del primo marzo 1872, p. 1002.

⁵⁵ Il 19 gennaio 1871 la “Gazzetta di Venezia” afferma, a proposito del Progetto di legge, che “esso è cattivo per due motivi: primo, perché a Padova distrugge un ordinamento migliore di quello delle altre università; l'altro, perché a Roma propaga i vizi di queste”.

⁵⁶ Sulla Destra storica padovana e le “consorterie” cfr.: SILVIO LANARO, *Dopo il '66. Una regione in patria*, in *Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi. Il Veneto*, a cura di Silvio Lanaro, Torino, Einaudi, 1984, p. 409-446; ANGELO VENTURA, *Padova*, Roma-Bari, Laterza, 1989, p. 67-111.

⁵⁷ Nel maggio 1871, il ministro Correnti, infatti, presentando il progetto di legge – congiuntamente a quello per la soppressione delle facoltà teologiche e ad uno per gli stipendi dei maestri elementari – avvertiva che ne occorreva l'approvazione “per il nuovo anno scolastico” perché non si sarebbe potuto iniziarlo “con due università costituite sur un tipo affatto differente da quello che informa le università in tutto il Regno d'Italia”, API, *Documenti e discussioni*, XI legislatura, Camera, tornata del 13 maggio 1871, p. 1359.

⁵⁸ Cfr. POLENGHI, *La politica universitaria*, p. 393-395.

tifico-culturale del Regno⁴⁹, idea sostenuta dai suoi successori Sella e Scialoja; l'intento non era quello di creare un'università ostile alla Chiesa, bensì un centro superiore per sviluppo e rigore scientifico, tanto che si cercherà di non chiamare all'insegnamento elementi fortemente anticlericali⁵⁰.

Di ben diversa natura, la ‘questione padovana’ poneva invece il problema di un modello universitario che sarebbe stato smantellato dall'estensione *sic et simpliciter* della legge Casati, e che simboleggiava non soltanto l'autonomia del modello tedesco, bensì il mito della libertà di studi medioevale⁵¹. Punto di forza di questo ordinamento è la notevole autonomia gestionale ed organizzativa. All'interno delle facoltà, questa autonomia è rappresentata dal Collegio dei professori: ad esso spetta il diritto di eleggere il Rettore e i Decani delle facoltà, così come il dovere di dare esecuzione a leggi e regolamenti, esso ha inoltre facoltà di proporre i docenti per le cattedre vacanti e quelli per le nomine a professore straordinario, tiene gli esami per il libero insegnamento e lo autorizza; al Governo spetta il solo onere di approvare le decisioni già prese dal Collegio stesso. Altra peculiarità è la distinzione esistente, all'interno della facoltà giuridico-politica, tra lo studio mirato alle professioni e quello legato ad un perfezionamento accademico per i giuristi⁵², dato che non esiste l'obbligo dell'esame finale di laurea per ottenere alcune qualifiche impiegatizie anche di alto livello⁵³. Nell'Ateneo patavino l'ordinamento è semestrale e le lezioni sono stabilite per ogni anno di corso secondo propedeuticità ben precise; esiste inoltre per i docenti l'obbligo di nove ore settimanali di lezione contro le tre previste nelle altre università del Regno, e ciò rende necessario – almeno teoricamente – che essi si dedichino esclusivamente all'insegnamento ed allo studio. Dal punto di vista remunerativo, è previsto per i docenti uno stipendio fisso per la sola funzione insegnante, mentre per quella di esaminatore spetta una propina che, sottolinea Paolo Liroy, “è legittima fonte di compenso ai professori, ne rende la posizione meno svantaggiosa in confronto di quella dei professionisti che essi devono educare e che escono dalle loro scuole”⁵⁴. Questione principale è, pertanto, se tale parificazione sarebbe per l'Università di Padova un miglioramento o non, invece, un vero e proprio regresso⁵⁵. Di qui la difesa accanita del sistema patavino da parte dei parlamentari della destra e dei parlamentari veneti, che incorrono, a volte, nell'usata accusa di conservatorismo o, peggio, di ‘austriacantismo’⁵⁶. Non si tratta, per chi lo difende, di limitarsi a conservare un sistema inutile in nome del rimpianto di un regime passato, ma della profonda convinzione del miglior funzionamento del sistema stesso.

Quello della parificazione era in realtà – lontano dagli aspetti ideali continuamente evocati – un problema di grande concretezza ed urgenza, poiché dietro all'aspetto amministrativo si celavano nodi primari quali le qualifiche docenti, l'autonomia o l'accentramento dell'istituzione universitaria o, ancora, la libertà nello stabilire i *curricula*: il controllo, insomma, della cultura superiore, della formazione della nuova classe dirigente del Regno e di chi l'avrebbe formata. Bisognava quindi procedere velocemente al pareggiamento⁵⁷, perché una discussione più ampia avrebbe paralizzato ogni altra iniziativa⁵⁸. Il dibattito parlamentare, seppur segnato da queste urgenze, riporta costantemente in primo piano ogni problema che ad esso è sotteso.

Dopo la presentazione del 13 maggio del 1871 alla Camera, vi è un primo rinvio al 12 giugno, e solo il 27 gennaio dell'anno successivo

Emilio Morpurgo, professore all'università di Padova e relatore della commissione alla Camera⁵⁹, poteva esporre un progetto di legge che poneva un duplice ordine di riforme: quelle inserite nel primo nucleo, comuni ai due Atenei di Roma e di Padova, prevedevano l'abolizione delle propine, escludevano dalla parificazione degli stipendi i docenti della facoltà teologica – di cui si progettava la soppressione – ed infine sostituivano ai vecchi ordinamenti la legge Casati; le seconde, che il Morpurgo definiva 'speciali', servivano a risolvere la questione degli stipendi, del grado e della condizione di stabilità dei professori, in particolare di quelli straordinari⁶⁰. L'1 marzo 1872 si apre finalmente la discussione alla Camera, che si concentrerà in modo particolare sull'ordinamento patavino, senza per questo coinvolgere esclusivamente le 'consorterie' venete. Il primo ad intervenire è – ad ogni modo – il vicentino Paolo Lioy⁶¹ che magnifica il funzionamento e gli ordinamenti dell'Università di Padova ed afferma la reale necessità di una parificazione degli stipendi per i professori di Roma e per alcuni di quelli di Padova: "ciò – dice – è ben lungi, o signori, dal rendere urgente e necessaria l'estensione della legge 1859, ciò è ben lungi dall'imporre come una necessità la parificazione"⁶².

Da semplice provvedimento amministrativo il progetto di legge si trasforma ben presto in una questione politica di notevole importanza, la cui valenza è sottolineata dagli stessi partecipanti alla discussione in Parlamento. L'onorevole Maiorana Calatabiano afferma:

è lodevolissimo desiderio quello di sottrarre il Ministero della pubblica istruzione dalla politica, ma ora il Ministero vi si trova dentro, c'è il fatto, c'è il sistema, ed il Ministero deve subirne la legge: potremmo in via teorica auspicare un ordine migliore di cose, ma non dobbiamo farci illusioni sulla realtà, né abbandonarci a concetti d'impossibile attuazione presente⁶³.

Ruggero Bonghi replica con sarcasmo di essersi era già dovuto stupire molte volte "delle proposte che venivano da quella parte della Camera, ma poche volte, per vero dire, tanto come ora"; si meraviglia infatti che, in un momento in cui in tutta Europa si discute in modo essenzialmente politico del problema della pubblica istruzione (e particolarmente riguardo all'istruzione religiosa statale) sia proprio Maiorana Calatabiano ad affermare che il Ministero non debba diventare 'politico'. Questi, infatti, appartiene a quella sinistra che parla di libertà ogni volta che si discute di una riforma degli ordinamenti della pubblica istruzione, e "non è – conclude il Bonghi – propriamente politica ogni questione di libertà?"⁶⁴. "È certamente vero – prosegue il giorno seguente – che parecchie delle questioni che nell'amministrazione dell'istruzione pubblica si devono agitare non sono politiche, [...] la presente, per esempio, non è, né punto né poco una questione politica: è una questione tecnica, una questione d'indirizzo, d'organizzazione speciale e propria dell'insegnamento"⁶⁵. L'intervento di Bonghi si distende lungo tutte le giornate della discussione alla Camera: egli ricorda la battaglia da lui combattuta nel 1862 contro il regolamento Matteucci che – pur nascendo anch'esso come una proposta di diminuzione delle tasse scolastiche in alcuni atenei – era divenuto "una legge di pareggiamento di stipendi dei professori e pareggiamento coll'incameramento delle tasse in tutto lo Stato"⁶⁶; analizzando poi gli stipendi dei docenti dell'Ateneo patavino da un punto di vista prettamente economico, fa notare che la parificazione verrebbe a costare al bilancio dello Stato ben di più rispetto al costo che si avrebbe mantenendo il sistema delle propine⁶⁷,

⁵⁹ Erano membri della commissione: Sulys, Pianciani e Ruspoli della sinistra; Pericoli del centrosinistra; Morpurgo del centro-destra e Lioy della destra. Per i parlamentari citati nel testo si rimanda a MARIO MISSORI, *Governi, alte cariche dello Stato e prefetti del Regno d'Italia*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Pubblicazioni degli archivi di stato, 1989³; interessante è la voce coeva di TELESFORO SARTI, *Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti dal 1848 al 1890*, Terni, Tipografia editrice dell'industria, 1890.

⁶⁰ Già in questa sede il relatore si fa scrupolo di introdurre quelli che saranno i temi ricorrenti del dibattito parlamentare, esprimendo la preoccupazione che questa parificazione possa ritardare una più generale riforma degli studi da tanto attesa e sottolineando l'importanza del libero docente come stimolo al lavoro di quello ufficiale nonché il diritto dello studente di scegliere i corsi da seguire una volta soddisfatto un *minimum* di materie di base.

⁶¹ Su Paolo Lioy, scienziato e naturalista vicentino della Destra, cfr. SILVIO LANARO, *Società e ideologie*, p. 161-199; si vedano anche gli ironici e documentati "bozzetti" ripubblicati in EMILIO FRANZINA, *La transizione dolce. Storie del Veneto tra '800 e '900*, Verona, Cierre, 1990, p. LX-LXV, 155-156. I ricordi universitari del Lioy sono raccolti in PAOLO LIOY, *Rimembranze giovanili (Vicenza e Padova 1856-58)*, Vicenza, Fabris, 1904.

⁶² API, *Discussioni e documenti*, Camera, XI legislatura, tornata del primo marzo 1872.

⁶³ *Ivi*, p. 1003.

⁶⁴ *Ivi*, p. 1004.

⁶⁵ API, *Discussioni e documenti*, Camera, XI legislatura, tornata del 2 marzo 1872, p. 1097.

⁶⁶ *Ivi*, p. 1102.

⁶⁷ Secondo i suoi calcoli vi sarebbe un aumento del costo di tre o quattrocentomila lire, *Ibidem*.

⁶⁸ Cesare Correnti era partito da posizioni di sinistra nel Parlamento subalpino; passato con Cavour al centro durante la guerra di Crimea, si spostò poi a destra all'epoca della tassa sul macinato, staccandosi infine anche da questa e contribuendo alla presa di governo da parte della sinistra. Il suo operato all'istruzione pubblica fu aspramente criticato: venne accusato di immobilismo e inconcludenza. Su di lui cfr.: D. VISCONTI, *L'opera di Cesare Correnti come ministro*, «Nuova Rivista Storica», 1954, I, p. 595-598; LUIGI AMBROSOLI, *Cesare Correnti*, in DBI, XXIX, Roma, 1983, p. 476-480.

⁶⁹ Sul ministero Lanza-Sella cfr. GIORGIO CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, V, *La costruzione dello stato unitario 1860-1871*, Milano, Feltrinelli, 1989, p. 351-381 (in particolare p. 353-354); sulle "economie fino all'osso" cfr. GIANNI MARONGIU, *Alle radici dell'ordinamento tributario italiano*, Padova, CEDAM, 1988, p. 435-501 (in particolare p. 444-450), ora, in forma più cursoria, in IDEM, *Storia del fisco in Italia*, I, *La politica fiscale della Destra Storica (1861-1876)*, Torino, Einaudi 1995, p. 265-288. GUIDO QUAZZA, *L'utopia di Quintino Sella: la politica della scienza*, Comitato di Torino dell'istituto per la storia del Risorgimento italiano, Torino, L'artistica Savigliano, 1992.

⁷⁰ Ancora nel 1890 Domenico Zanichelli sottolinea: "Il numero grande degli istituti d'istruzione superiore presso noi, impedisce la formazione di Università libere, che sarebbero cattoliche, è, per così dire, una valvola di sicurezza di un valore eccezionale per le condizioni speciali in che si trova il nostro paese". ZANICHELLI, *La questione universitaria*, p. 21.

⁷¹ Il progetto di legge del 17 dicembre 1871 divenne legge il 26 gennaio 1873.

⁷² Sulla "Perseveranza", giornale di cui era uno dei fondatori, aveva difeso l'ordinamento lombardo contro quello piemontese; cfr. CESARE CORRENTI, *Finis Longobardie*, «La Perseveranza», 12 gennaio 1860.

⁷³ API, *Discussioni e documenti*, XI legislatura, Camera tornata del 15 maggio 1872.

⁷⁴ Così commenta, il 5 marzo 1872, il suo intervento-fiume la "Gazzetta di Venezia": "Ieri alla Camera tutta la seduta è stata spesa dall'onorevole Bonghi. Ed egli, con quel meraviglioso ingegno che possiede, ha detto cose stupende rispetto all'ordinamento degli studii superiori, ma ne ha detto troppe e troppo a lungo, e dopo aver quasi persuaso la Camera, l'ha stroncata".

⁷⁵ Non mancano, infatti, gli interventi affinché si parifichi solo l'Università di Roma; da sinistra, ad esempio, l'onorevole Guerzoni avverte: "Se voi toccaste l'università di Padova in questo momento, anche solo riguardo agli stipendi, fareste un atto d'ingiustizia anziché di giustizia. Potete invece provvedere, se vi piace, agli stipendi dei professori ereditati dal vecchio regime dell'università di Roma", API, *Discussioni e documenti*, XI legislatura, Camera tornata del 5 marzo 1872, p. 1123.

⁷⁶ Cfr. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna*, p. 408-410.

e conclude riaffermando la superiorità di ordinamenti informati a quelli dell'università tedesca che rispettano l'autonomia dei docenti nei contenuti, nella durata e nella propedeuticità dei corsi.

Ma si trattava realmente di una questione politica, legata ai più ampi problemi che il ministro della pubblica istruzione Cesare Correnti si trovava ad affrontare⁶⁸. I governi della Destra avevano dovuto riformare in ogni campo gli ordinamenti 'regionali' preunitari nel senso di un'uniformità amministrativa, cercando nel contempo di far quadrare un bilancio sempre piuttosto ristretto. Il ministero Lanza-Sella nasceva proprio da un programma basato sulla necessità di un risanamento economico del paese, che richiedeva grossi tagli alle spese, ed in particolare proprio a quelle sull'istruzione superiore; il Sella chiedeva la soppressione degli atenei con pochi studenti e un aumento delle tasse universitarie, così da poter liberare denaro per potenziare l'insegnamento scientifico⁶⁹.

Le situazioni anomale di Padova e di Roma ponevano problemi ben più vasti di quelli puramente amministrativi. Era in atto un braccio di ferro col Vaticano ed i clericali per il controllo sull'istruzione, e rimettere in gioco il tema delle università libere significava un'apertura alle scuole religiose⁷⁰ in un momento in cui si era già presentato un progetto per l'abolizione delle facoltà teologiche⁷¹, quindi si doveva far presto a rendere quella di Roma un'università statale. Inoltre ammettere la superiorità dell'ordinamento patavino avrebbe riaperto la discussione sulla necessità di una riforma generale. Significativo il fatto che sia proprio il Correnti a compiere l'estensione del sistema universitario accentrato, quel sistema già da lui stesso criticato⁷², significativo inoltre che, proprio l'anno successivo alla parificazione, sia ancora lui a presentare un disegno di legge che prevede decentramento amministrativo e maggiore libertà di studio⁷³, e infine che, nel momento in cui questo progetto viene respinto, egli rassegni le dimissioni. Significativo è ancora che le voci a favore di Padova siano forse più numerose e forti di quelle contrarie, e certamente non tutte appartenenti alla quella destra di cui il Veneto è considerata una roccaforte. La maggior parte della commissione è favorevole a una maggiore libertà, come si aveva a Padova, eppure approva la legge; Sulis e Coppino l'appoggiano, pur appartenendo alla sinistra che l'avversava, mentre a destra il Bonghi, che pure parla per quasi due intere sedute a difesa degli ordinamenti patavini, finisce anch'egli con l'approvare il progetto⁷⁴.

Da notare anche il fatto che, se la discussione alla Camera è incentrata su Padova ed è lunga e contraddittoria, quando la discussione si sposta al Senato si parla per lo più di Roma ed i tempi di approvazione sono brevissimi. Si può pensare, quindi, che la necessità di approvazione della legge sia condizionata da un duplice ordine di motivi. Da un lato il problema patavino si trova agganciato, nel progetto di legge, a quello dell'università di Roma, che necessita, come si è visto, di una veloce risoluzione⁷⁵; dall'altro un diverso esito è ostacolato dai più vasti problemi del ministero Lanza-Sella e dal disaccordo di Correnti col governo⁷⁶. A questo proposito la "Gazzetta di Venezia", il 7 marzo 1872, scrive che "si è notato che durante la discussione l'onorevole Correnti è stato lasciato solo dai suoi colleghi del ministero, e che neppure l'onorevole Lanza ha aiutato il suo compagno. Da qui si è voluto inferire che probabilmente il ministero non sarebbe stato troppo mal contento che il Correnti soccombes-



9. Fotografia di Gianbattista Pertile, professore di diritto canonico e internazionale e rettore dell'Università di Padova nel 1865-66. Palazzo del Bo, sala del Collegio Veneto giurista.

⁷⁷ «Gazzetta di Venezia», 7 marzo 1872.

⁷⁸ «Gazzetta di Venezia», 4 maggio 1872.

⁷⁹ Così Messedaglia definisce la facoltà secondo il modello tedesco in una sua relazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione, cfr. ACS, MPI, CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CS), *Atti I serie 1849-1903 (A I)*, b. 41, *Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia sulla distribuzione degli insegnamenti nella facoltà di Giurisprudenza*, pubblicata successivamente con il titolo: *Sulla distribuzione degli insegnamenti nella facoltà di Giurisprudenza. Relazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dei consiglieri Messedaglia e Giorgini in adunanza 13 ottobre 1870*, «Archivio Giuridico», 6 (1870), p. 209-230.

⁸⁰ Professore di diritto ecclesiastico a Pavia dal 1842 al 1857, Giambattista Pertile copre a Padova lo stesso insegnamento fino al 1872, quando ottiene la cattedra di diritto internazionale. Su di lui cfr. *Cenni sulla vita del professore Abate Giambattista Pertile*, in AUP, *Annuario*, 1884-1885, p. 223-237; GIAMPAOLO TOLOMEI, *Commemorazione dell'Abate Giambattista Pertile, letta l'11 maggio 1884 nell'Aula Magna dell'Università di Padova*, Padova 1884, p. 7-8; ANGELO GAMBASIN, *Il Frintaneum di Vienna e i Testimonia sui professori della Facoltà teologica dell'Università di Padova dal 1816 al 1873*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 15 (1982), p. 61-104; GIORGIO ZORDAN, *Giambattista Pertile (1811-1884)*, in *Storia dell'Altipiano dei Sette Comuni*, II, *Economia e cultura*, Vicenza, Neri Pozza, 1996, p. 199-222. Della sua «relazione di conoscenze e di amicizia» con Giacomo Zanella riferisce EMILIO FRANZINA, *Il poeta e gli artigiani. Etica del lavoro e mutualismo nel Veneto di metà '800*, Padova, Il Poligrafo, 1988, p. 89.

⁸¹ Cfr. VENTURA, *Padova*, cap. III-V; ELISABETTA NOVELLO, *Giampaolo Tolomei: giurista e politico nel Veneto austriaco e nel processo di unificazione legislativa del Regno d'Italia*, Tesi di laurea dell'Università di Padova, facoltà di lettere e filosofia, a.a. 1989-90, rel. Prof. Angelo Ventura; EADEM, *Una vexata quaestio: Giampaolo Tolomei e l'abolizione del pensionatico*, «Archivio Veneto», s. V, 147 (1996), p. 5-59. Si ringrazia l'autrice per aver reso disponibile copia della tesi.

se⁷⁷. Ma già a maggio la posizione del ministro sembra rafforzarsi, poiché il giorno 4, sullo stesso foglio, si legge che

l'onorevole Correnti finirà per diventare persona compassionevole anche da coloro che non lo stimano troppo adatto al posto che occupa. Ieri ha dovuto sostenere un'aspra battaglia con l'onorevole Menabrea, il quale ha domandato un'inchiesta generale sulle condizioni dell'istruzione in Italia. Conteneva essa questa domanda un voto di biasimo pel ministro? [...] Coloro i quali hanno sperato fino a questi ultimi giorni che il Senato volesse mettersi in aperta opposizione col ministero o anche soltanto col ministro dell'istruzione pubblica, si sono ingannati di grosso, ed il fatto è che l'onorevole Correnti, pericolante cinque o sei mesi fa, adesso è più saldo che non sia mai stato⁷⁸.

La legge è approvata con 162 voti favorevoli e 72 contrari alla Camera, 58 negativi al Senato, ma la battaglia per l'autonomia non si può certo considerare conclusa. Essa rientra all'interno degli edifici universitari, nei rettorati come nelle aule, siede dietro alle cattedre come dietro ai banchi, seguendo un lungo filo d'Arianna che giunge fino all'oggi, ad un'autonomia che forse non realizza l'ideale di chi ne discusse nel 1872, ma che certo non esaurisce ancora discussioni e polemiche.

3. «Una larga imbandigione di svariata dottrina»⁷⁹

Durante l'ultimo anno accademico dell'Imperiale Regia Università di Padova, sotto il rettorato dell'abate Giambattista Pertile⁸⁰, a guida della facoltà di Giurisprudenza si trova Antonio Volpi (cavaliere dell'ordine di Francesco Giuseppe nonché consigliere di luogotenenza); decano della facoltà è Angelo Messedaglia, ed a seguire si incontrano Giampaolo Tolomei⁸¹ e Giuseppe Antonio Dalluscheck, Filippo Salomoni e

⁸² Primo traduttore in Italia del Savigny, Luigi Bellavite si distacca poi dagli storicisti tedeschi asserendo la necessità di un definitivo distacco dal diritto romano. Cfr. VITTORIO POLACCO, *Luigi Bellavite*, «Archivio giuridico», 35 (1885), fasc. 3-4; GIAMPAOLO TOLOMEI, *Commemorazione del professore Luigi Bellavite, letta nel giorno 8 dicembre 1885 nell'Aula Magna dell'Università di Padova*, Padova 1886, p. 8-9; PAOLO FELICE BELLAVITE, *Nel primo anniversario della morte del lacrimato padre Luigi Bellavite, 25 giugno 1886*, Verona, G. Franchini, 1886; per la bibliografia degli scritti di Bellavite si rimanda a ANTONIO PERTILE, *Commemorazione del membro effettivo Luigi Bellavite*, Istituto veneto di scienze lettere ed arti, Atti, 6 (1885-86), II, p. 247-265 (la bibliografia è alle pagine 262-265).

⁸³ Di temperamento diametralmente opposto allo Schupfer, Antonio Pertile lega indissolubilmente il suo nome alla cattedra di storia del diritto italiano dell'Università di Padova, divenendo elemento portante del trapasso dal regime austriaco a quello italiano e contribuendo all'affermazione di quella cultura giuridica che assume in Italia una fisionomia autonoma grazie a lui ed allo Schupfer. Su di lui cfr. NINO TAMASSIA, *Commemorazione del professore Antonio Pertile letta nell'Aula Magna dell'Università di Padova il 19 novembre 1895*, Padova, Tipografia G.B. Randi, 1895, p. 17; MARIA ADA BENEDETTO, *Antonio Pertile*, in NDI, XII, Torino, UTET, 1965, p. 1144.

⁸⁴ Sostituzione che avviene probabilmente nel solo nome del corso, come sottolineato in un articolo della rivista «L'Avvenire»; infatti, «Il benemerito Prof. De Leva traeva argomento dalle vicende dell'Impero per trattare estrosamente e quasi esclusivamente la storia d'Italia», a dimostrare come, anche all'interno delle aule universitarie, già negli ultimi anni della dominazione austriaca le voci di opposizione si levassero con una certa libertà. *La facoltà legale nell'Università di Padova*, «L'Avvenire. Rivista universitaria, scientifica, letterarie e politica», 1 Giugno 1867, rubrica *Cronaca universitaria*. Pubblicata per il solo 1867, la rivista è diretta per la parte storico-giuridica da Adolfo Sacerdoti (professore privato nel 1871 di diritto commerciale alla facoltà legale di Padova) e per quella politica da Angelo Wolff (noto pubblicista padovano di idee liberali progressiste), cfr. ISABELLA LEDDA-GIACOMO ZANELLA, *I periodici di Padova (1866-1926). Liberali, radicali, socialisti*, Padova, Tipografia antoniana, 1973, p. 24-25.

⁸⁵ Regolamento speciale per le facoltà di giurisprudenza a firma del ministro Natoli, in vigore con regio decreto n. 2525, 8 ottobre 1865.

⁸⁶ Accorpamento criticato da «L'Avvenire» poiché la storia patria ruberebbe «un tempo prezioso al professore di storia», mentre alla Filosofia pratica «si sarebbe potuto in modo



10. Caricatura del prof. Luigi Luzzatti, professore di diritto costituzionale, tratta dal giornale «Lo studente di Padova», anno IV (1892), n. 21.

Luigi Bellavite⁸², Alessandro De Giorgi, Antonio Pertile⁸³ ed infine Antonio Tonzig, tutti professori ordinari, con non meno di due insegnamenti a testa.

Al mutamento politico-stituzionale succeduto alla terza guerra d'indipendenza corrisposero la perdita del Dalluscheck, del De Giorgi, e del Tonzig, l'acquisto – in qualità di professori straordinari – di Jacopo Silvestri, Angelo Ducati, Francesco Schupfer e Luigi Luzzatti, ed il rinnovo dei posti chiave del rettorato, soprattutto della direzione dello studio politico-giuridico, rispettivamente con Giusto Bellavitis e con Giampaolo Tolomei.

Dal punto di vista dei programmi, la novità più rilevante è che fra i corsi del primo anno la storia italiana si sostituisce a quella austriaca⁸⁴; si può quindi oggettivamente sostenere che i primi tre anni non vedono che l'aggiustamento dei titoli delle cattedre al mutato assetto istituzionale. All'atto dell'unificazione (e fino alla parificazione del 1872) la facoltà giuridica dell'università di Padova rimane per lo più impermeabile ai regolamenti in vigore nelle facoltà del Regno già parificate ed a fronte dell'ordinamento quinquennale previsto dal regolamento del 1865⁸⁵, la facoltà patavina manterrà la propria quadriennalità anche dopo l'annessione. La situazione degli atenei italiani sarà resa omogenea solo nel 1869, quando una cauta riforma provvederà ad accorpate le materie del primo anno (storia patria e filosofia pratica) a quelle del secondo (istituzioni del diritto romano e diritto romano)⁸⁶, normalizzando a quattro gli anni previsti per il conseguimento della laurea in giuri-

più praticamente opportuno surrogare col diritto naturale, cacciato, non si sa perché, fra le materie del secondo anno», «L'Avvenire», 1 giugno 1867.

⁸⁷ Regio decreto 18 novembre 1869 N.5355.

⁸⁸ Angelo Messedaglia viene nominato ordinario alla cattedra di economia politica di Padova nel 1858; trasferito nominalmente a Roma nel 1871, vi insegna in realtà solo tra il 1884 ed il 1901. Gran parte della sua produzione scientifica è raccolta in: *Opere scelte di economia e altri scritti di Angelo Messedaglia*, Verona, 1921, I-II. Figura di grande rilievo nel mondo economico e politico della seconda metà dell'Ottocento, lo si trova al centro di un vivace dibattito storiografico, suscitato dall'interpretazione datane da Anna Pellanda. Si vedano in stretto ordine: ANNA PELLANDA, *Angelo Messedaglia, parlamentare e accademico nel contesto socio-politico italiano del secondo ottocento*, in *Atti del convegno i ceti dirigenti in età moderna e contemporanea (Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983)*, a cura di AURELIO TAGLIAFERRI, Udine, Del Bianco, 1, p. 457-467; ROBERTO ROMANI, *Il Messedaglia dimezzato*, «Venetica», 2 (1984), ROBERTO ROMANI, *L'anglofilia degli economisti lombardo-veneti*, «Venetica», 4 (1985), p. 7-27; ANNA PELLANDA-ROBERTO ROMANI, *Polemiche su Messedaglia dimezzato*, «Venetica», 5 (1986), p. 130-137.

⁸⁹ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia sulla distribuzione degli insegnamenti nella facoltà di Giurisprudenza, pubblicata successivamente come *Sulla distribuzione degli insegnamenti nella facoltà di Giurisprudenza. Relazione al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione dei consiglieri Messedaglia e Giorgini in adunanza 13 ottobre 1870*, «Archivio Giuridico», 6 (1870), p. 209-230.

⁹⁰ Già nel 1866 Antonio Pertile invia al ministero una proposta di piano di studi in cui critica la suddivisione tra il ramo giuridico e quello amministrativo: meglio premettere – sostiene il Pertile – gli studi preparatori comuni ed eventualmente inserire alla fine le materie specifiche delle due carriere, permettendo così agli amministrativi di seguire gli studi per soli quattro anni, e collocare nei primi tre semestri gli studi preparatori o fondamentali, lasciando negli ultimi cinque teorie e norme della legislazione giuridica ed amministrativa con una media di 5-6 ore settimanali per materia, tranne le ben dieci assegnate al diritto romano. Per ridare prestigio all'ormai inflazionato titolo di 'dottore', egli suggerisce non solo di renderlo più difficile da raggiungere, ma anche necessario esclusivamente per avvocati e professori, ACS., MPI, D, *Antonio Pertile*, b. 725, Proposta di un piano di studi per la facoltà di giurisprudenza, 10 novembre 1866. Proposte del genere si susseguiranno, spontanee e non, in tutti gli anni a seguire.

⁹¹ Notevole l'assorbimento nel mondo del la-



11. Ritratto di Giusto Bellavitis, rettore dell'Università di Padova nel 1866-67. CSUP, *Raccolta di stampe*.

sprudenza in tutto il territorio del Regno⁸⁷. In realtà non si trattava di un cambiamento particolarmente significativo: l'accorpamento delle materie dei primi due anni rendeva più agile il corso di studi, e le successive distribuzioni delle materie non creavano mutamenti radicali per gli studi giuridici, ma un semplice progressivo e necessario definirsi delle discipline di un diritto che si adattava allo sviluppo politico e sociale dello Stato moderno. Lo stesso Messedaglia⁸⁸ sottolinea, nella sua Relazione al Consiglio superiore della pubblica istruzione, come la fusione dei primi due anni di corso (stabilita per decreto nel 1869 a seguito del provvedimento che portava a quattro gli anni del corso di giurisprudenza) pur essendo semplicemente un "espediente subitaneo [...] applicato in via puramente provvisoria", comportasse un'alterazione nella "naturale economia del sistema"⁸⁹. Il decreto del 1869, però, è solo il punto d'inizio di un lungo dibattito sulla redistribuzione delle materie all'interno del corso di laurea, che provocherà un non facile dialogo tra le facoltà, il ministro ed il Consiglio superiore, mettendo in campo interessi estremamente diversificati, da quelli politici a quelli locali.

Quesito originario – strettamente legato al generale processo in atto di 'professionalizzazione' della laurea⁹⁰ – sembra essere quello sulla finalità degli studi giuridici, se questi debbano cioè abilitare alla professione forense ed alla scienza giuridica o piuttosto alle professioni amministrative, come accadeva quasi abitualmente durante la dominazione austriaca⁹¹. Poiché l'università patavina dipendeva, in regime austriaco, direttamente dall'autorità governativa, e questa era preoccupa-

voro dei diplomati in campo amministrativo e della libera professione, almeno fino agli anni '40 del secolo, quando la crisi economica e politica rende necessari provvedimenti che fanno discutere addirittura di una possibile introduzione del numero chiuso. Cfr. MARINO BERENGO, *Il numero chiuso all'Università di Padova. Un dibattito della Restaurazione*, «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», 14 (1981), p. 41-53; MARIA CECILIA GHETTI, *Struttura e organizzazione dell'università di Padova dal 1798 al 1817*, «Quaderni per la storia dell'università di Padova», 17 (1984), p.135-182.

⁹² ALDO MAZZACANE, *Secolo dell'Università - secolo delle professioni: le ragioni di un incontro*, in *Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*, a cura di ALDO MAZZACANE-CRISTINA VANO, Napoli, Jovene, 1994, p. 5-9.

⁹³ Particolarità italiana ben sottolineata da Mazzacane: «questa caratteristica così frequente nel giurista italiano 'uno e trino' dell'età liberale, capace di riassumere in sé le virtù dell'elaborazione scientifica e dell'astrazione concettuale, dell'argomentazione eloquente e persuasiva, della percezione e della mediazione fra le spinte sociali, rappresenta un fenomeno singolare, la cui analisi può illuminare aspetti profondi delle strutture costituzionali, culturali e politiche del nostro paese. Può introdurre sulla scena un personaggio che renda concrete le immagini astratte della facoltà e della professione giuridica, consentendo confronti e comparazioni circostanziate con i colleghi europei di un'epoca che ancor si proietta sul nostro paese», *ivi*, p. 9.

⁹⁴ POLENGHI, *La politica universitaria*, p. 498.

⁹⁵ Circolare ministeriale 7 luglio 1867 n. 3916.

⁹⁶ ASUP, *Facoltà di Giurisprudenza*, b. 168, Lettera del Prof. Giampaolo Tolomei, direttore dello studio giuridico-politico, al ministro della pubblica istruzione, 18 agosto 1867.

⁹⁷ *Ivi*. I docenti approvano che la filosofia morale e la storia d'Italia vengano inserite fra i corsi liberi, e che siano resi obbligatori l'introduzione generale alle scienze giuridico-politiche al secondo anno, il diritto amministrativo e quello finanziario al quarto per assimilare i programmi al resto del Regno. L'unico punto di contrasto riguarda invece la filosofia del diritto, che a Padova viene lasciata materia libera mentre nelle altre università è obbligatoria, e si conclude la seduta considerando questa una sistemazione comunque limitata all'anno in corso.

⁹⁸ Cfr. tra gli altri: ARTURO COLOMBO, *Per una storia dei modelli di università (dalla legge Casati all'autonomia degli atenei)*, in BRIZZIVARNI, *L'università in Italia*, p. 29-58; GIOVANNI VERONESI, *Storia della scuola in Italia dal Settecento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 138-156.

⁹⁹ Così dice Messedaglia nella relazione sul

ta soprattutto del controllo totale sull'attività dell'ateneo sia nel campo disciplinare che in quelli della didattica e della dottrina, risulta evidente la limitazione posta allo sviluppo della scienza giuridica in favore della preparazione professionale. Se prima la facoltà di legge creava da un lato avvocati o al più professori, e dall'altro impiegati e burocrati, con l'avvento del Regno «l'Università è il tramite per accedere ad attività redditizie e ad incarichi pubblici di direzione e governo, ma anche per rafforzare e nobilitare posizioni di prestigio sostanzialmente parassitarie»⁹². Come spiega la Polenghi

anche il coinvolgimento politico dei professori venne valutato diversamente dopo l'unità: l'impegno civile per l'unificazione era stato premiato con la cattedra, e spesso anche con il seggio in Parlamento. Ma con il trascorrere degli anni cominciò a manifestarsi presso la classe politica un certo fastidio nei confronti del docente politicamente impegnato, sia pure in ambito parlamentare. [...] Il Professore si dedichi alla ricerca e non privi i giovani del suo insegnamento: così argomentavano molti deputati, della Destra come della Sinistra, negli anni '70, dimenticando l'insegnamento di De Sanctis sulla fecondità del legame tra scienza e vita civile.

Il giurista italiano diventa così professore, avvocato e parlamentare secondo una linea di sviluppo che resterà tipica del paese⁹³ – in particolare nell'età della destra storica⁹⁴ – mentre l'accesso al pubblico impiego verrà sempre più regolato da concorsi.

Il problema della durata dei corsi universitari e del loro ordinamento è, fin dall'inizio, oggetto di riflessione da parte dei docenti dell'università patavina, che già nel 1867 aveva riunito il Collegio dei professori della facoltà di diritto per discutere, su invito del ministero⁹⁵, delle proposte finalizzate a «raggiungere l'assimilazione delle discipline fondamentali in tutti gli istituti del regno»⁹⁶, e già in questa sede il Collegio mette a fuoco alcuni dei punti centrali del dibattito quali l'obbligatorietà, la propedeuticità, la distribuzione dei corsi e l'orario delle lezioni. Si parte col sottolineare come la facoltà sia ancora regolata dal decreto austriaco del 6 ottobre 1858, che vuole obbligatori al primo anno i corsi di storia austriaca (divenuta d'Italia) e di filosofia, concentrando quelli prettamente giuridici – i più impegnativi – al terzo e quarto anno, per giungere ad affermare che «certe materie, per esempio la enciclopedia delle scienze giuridico-politiche e la filosofia del diritto, sono male collocate e d'altre danti troppe ore d'insegnamento a prezzo di cert'une di grande importanza»⁹⁷.

È evidente, però, che tutto si inserisce in un ben più vasto e complesso quadro nazionale, che concerne da un lato una sempre auspicata e mai realizzata riforma generale degli studi superiori – almeno fino alla riforma Gentile del 1923⁹⁸ – e dall'altro la necessità di dare uniformità ad una materia di studio di vitale importanza per il nuovo Stato. Non si deve dimenticare che questi sono gli anni dei grandi dibattiti sulla Pubblica Istruzione e l'università, anni in cui risulta impossibile porre in essere una generale riforma non solo per l'esiguità dei bilanci (Messedaglia sostiene che in realtà si spende solo 'male'⁹⁹), ma per l'ostilità parlamentare a riforme che avrebbero leso interessi locali di atenei minori o liberi, danneggiando l'elettorato di molti dei parlamentari interessati alla discussione. A più riprese il ministero ed il Consiglio superiore inviano questionari alle facoltà che preludono alla nomina di Commissioni deputate ad un definitivo rinnovo dei regolamenti, ed è proprio seguendo con attenzione questo filo che si ricostruisce non so-

bilancio a proposito delle condizioni dell'istruzione superiore. Cfr. API, *Discussioni e documenti*, Camera, X legislatura, tornata del primo febbraio 1869.

¹⁰⁰ Gian Battista Giorgini, toscano, genero del Manzoni, partecipò alla battaglia di Curtatone; deputato della destra moderata dal 1860 e senatore dal 1872, professore di diritto all'Università di Pisa, attivissimo nei lavori parlamentari, egli partecipò a numerose commissioni parlamentari e governative, fu avverso ai progetti di decentramento universitario sostenendo che erano opposti "al movimento unitario che produsse le annessioni", cfr. GIAN BATTISTA GIORGINI, *La centralizzazione, i decreti d'ottobre e le leggi amministrative*, Firenze, 1861.

¹⁰¹ Regio decreto 3 ottobre 1875 n. 2728; sul ministero Bonghi ed il Regolamento generale universitario cfr. POLENGHI, *La politica universitaria*, p. 447-464.

¹⁰² Veneziano di famiglia israelitica, Luigi Luzzatti fu allievo del Messedaglia e dello storico Giuseppe De Leva; tenne a Padova la cattedra di diritto costituzionale dalla sua istituzione, nel 1867, al 1895, ma la sua attività politica fu decisamente predominante. La sua ricca autobiografia è contenuta in LUIGI LUZZATTI, *Memorie*, vol. I (1841-1876) e vol. II (1876-1900), Bologna, 1931-1935, vol. III (1901-1927), Milano 1966; A. M. GRAZIOLI, *Luigi Luzzatti*, voce NDI, IX, Roma 1963, p. 1121; VENTURA, *Padova*, cap. III-IX: Sulla sua figura cfr. PAOLO PECORARI, *Luigi Luzzatti e le origini dello "statalismo" nell'età della Destra storica*, Padova, Signum, 1983; *Luigi Luzzatti e il suo tempo. Atti del convegno internazionale di studio (Venezia, 7-9 novembre 1991)*, a cura di PIER LUIGI BALLINI-PAOLO PECORARI Venezia, Istituto veneto di scienze lettere e arti, 1994.

¹⁰³ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹⁰⁴ *Ivi*.

¹⁰⁵ Per un'idea precisa delle ore di lezione settimanali cfr. ASUP, *Annuario*, anni 1866-1880.

¹⁰⁶ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹⁰⁷ Il collegamento alla questione generale si manifesta ancor più nelle successive lamentele a proposito della legge sulle tasse scolastiche del 1862, che adottava a regola le più basse del Regno, e degli stipendi dei professori. Dice infatti Messedaglia: "non si esige molto, perché non si dà molto, e convien lasciare che il professore pubblico si procuri anche con altro ufficio i mezzi di una decorosa esistenza", *ivi*.

lo il percorso legislativo, ma anche la specificità della situazione patavina. Le tappe principali sono la commissione Messedaglia-Giorgini¹⁰⁰ del 1870, il regolamento di facoltà del 1875, che segue quello generale universitario di Ruggero Bonghi¹⁰¹, e nel 1877 – dopo una nuova richiesta da parte del Consiglio superiore di un parere sul riordino degli studi giuridici – una seconda commissione composta nuovamente dal Messedaglia, dal Giorgini ed inoltre da Luigi Luzzatti¹⁰².

Nella sua relazione del 1870¹⁰³, Messedaglia cerca di affrontare in modo organico e disteso una serie di quesiti e dubbi continuamente posti dai consigli di facoltà. Il relatore spiega che

una distribuzione come si domanda pel corso giuridico, non è problema che ammetta necessariamente una soluzione unica e in ogni sua parte uniforme [poiché] decide in qualche misura il vario punto di vista sotto il quale uno può collocarsi; e ciò a cagione della molteplicità degli aspetti, delle relazioni, delle attinenze scambievoli che presentano fra loro le varie discipline¹⁰⁴.

Ciò premesso, egli sottolinea la molteplicità delle proposte presentate dai diversi atenei del Regno, che spesso risultavano del tutto diverse da schemi già presentati dalle medesime sedi universitarie; i corsi di diritto costituzionale, amministrativo ed internazionale, ad esempio, figurano in quasi tutte le combinazioni possibili; l'economia politica si colloca ora in un anno ora in un altro dei quattro previsti; il diritto penale si sposta tra il primo e il terzo anno.

Tutto questo confluisce automaticamente in una questione basilare più ampia, quella cioè della durata dei corsi. Messedaglia sottolinea che esistono al presente corsi annuali, biennali o triennali; negli ultimi due si inseriscono studenti di categorie diverse a seconda che si trovino alla prima, alla seconda o addirittura alla terza frequenza e, per ovviare alla difficoltà di chi affronta la materia come nuova, si ricorre sempre a lezioni introduttive di metodo, che non soddisfano le necessità dei nuovi frequentanti e sottraggono tempo prezioso a chi vi ha già assistito. Per questo, un corso che si potrebbe completare in uno o due anni viene spezzato in due o tre; se si aggiunge, inoltre, che non si ammettono corsi di più di tre ore di lezione settimanali, si ha chiaro il quadro dei problemi di base. Il nodo è cruciale, e si ricollega alla situazione delle università non ancora parificate, ed in particolare a quella padovana cui il relatore appartiene. A Padova, infatti, l'orario prevede un minimo di cinque o sei ore settimanali di lezione¹⁰⁵, con punte di otto ore per il diritto civile, calando ad una media di tre o quattro con punte di sette ore per il diritto romano dopo la parificazione del 1872. Questo orario settimanale è deciso per non gravare i docenti con "soverchia occupazione", sottolinea quasi con ironia il Messedaglia, aggiungendo subito dopo che

in parte è stata la consuetudine già esistente ad alcune università (non in tutte di certo); in parte ancora il vezzo dell'uniformità, troppo agevolmente scambiata per eguaglianza, che ci porta a desiderare una sola norma per tutti gli insegnamenti, e un solo orario per tutti gli insegnanti. Il che non può farsi che accostandosi al minimo, affinché nessuno possa immaginare di esserne danneggiato¹⁰⁶.

È evidente che le polemiche si perdono l'una nell'altra, e gli interessi locali si riversano in quelli generali¹⁰⁷. Con queste parole, in Messedaglia sembra non essere più il relatore del Consiglio superiore a parlare, ma il docente dell'università patavina, impegnato a difendere un

¹⁰⁸ Facile il collegamento con la situazione di università come quella di Napoli, dove le lezioni, secondo un uso tradizionalmente accettato, si tenevano principalmente nelle scuole private, con la conseguente scarsità di ore di lezione dedicate dai docenti ai corsi ufficiali. Situazione non dissimile, per altri versi, da quella di Roma. Sull'Università di Napoli e la sua scuola giuridica cfr. SANTONI RUGIU, *Il professore nella scuola italiana*, Firenze, La Nuova Italia, 1981³ (1959¹), p. 45-64, poi ripreso ed ampliato in IDEM, *Chiarissimi e Magnifici*; ALDO MAZZACANE, *Pratica ed insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo ottocento*, in *Università e professioni giuridiche*, p. 77-133; LUIGI MUSELLA, *Fra allievi, clienti ed elettori: gli avvocati e la politica a Napoli in età liberale*, in MAZZACANE-VANO, *Università e professioni giuridiche*, p. 389-404. Proprio durante la discussione della legge in parlamento, il vicentino Lioy difendeva l'ordinamento patavino dicendo che vi erano "corsi che si svolgono completamente ed ordinatamente; professori che insegnano non già 2 o 3 ore soltanto per settimana, ma 2 o 3 ore al giorno, [...] il professore della facoltà giuridica non può esercitare la professione né di avvocato né di procuratore del Re", ed aggiungeva che "a Padova l'obbligo delle nove ore mette il professore in condizione di esaurire la materia di anno in anno", API, *Discussioni e documenti*, Camera, XI legislatura, tornata del primo marzo 1872, p. 1002.

¹⁰⁹ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹¹⁰ ADOLFO SACERDOTI, *Sul regolamento della facoltà di giurisprudenza*, «L'Università. Rivista dell'Istruzione Superiore», 4 (1890). Si tratta di un semplice esempio di come, all'interno delle riforme universitarie, ogni problema ed ogni soluzione subiscano un continuo fare e disfare, in un *perpetuum mobile* senza soluzione di continuità che perdura fino ad oggi.

¹¹¹ Nell'introdurre la sua storia del diritto italiano, che pure principia con la caduta dell'Impero romano, il professore patavino Antonio Pertile sottolinea come sia necessario "penetrare all'interno della vita giuridica degli Italiani de' tempi andati, seguirne le particolari evoluzioni, i ritardi, e successivi progressi, insieme alle cause che li originarono: ricercando con eguale amore come i tempi nuovi così gli antichi, nei quali si trova la radice delle posteriori istituzioni, e riluce più puro il carattere nazionale del nostro diritto", ANTONIO PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Padova 1873-87¹ (la seconda edizione, in otto volumi usciti in parte postumi, fu edita invece a Torino tra il 1892 ed il 1903, a cura di Piero Del Giudice), vol. I, p. IX (Trattandosi di edizione di non facile reperibilità, è gradito obbligo ringraziare il prof. Paolo Sambin, che mi ha permesso la consultazione di quella in proprio possesso). Ancora nel 1889 lo Zanichelli sottolinea che "il diritto romano è il sostrato naturale di ogni legisla-



12. Lapide del presunto Galileo fatta dagli studenti nel novembre 1998 e posta, per scherzo, nel passaggio esterno del cortile antico.

ordinamento che il Parlamento mette in discussione proprio a partire dall'anno di questa relazione e che, un biennio più tardi, cadrà con la parificazione di Padova agli altri atenei del regno¹⁰⁸. Ed ancor più esplicitamente il relatore afferma che a "Padova, che ha gli orari più forti di tutti, e che continua a regolarsi con ordini speciali, né, come si disse, conosce in alcun modo il nostro sistema di corsi biennali e triennali"¹⁰⁹, ben undici docenti superano le tre ore settimanali previste, e non si tratta solo di titolari di materie principali. Ancora nel 1890 il prof. Adolfo Sacerdoti, parlando del progetto Boselli per la riforma del regolamento della facoltà di giurisprudenza, si pronuncerà a proposito di orari ed annualità, sostenendo in una rivista bolognese che

se esistono seri motivi per escludere i corsi biennali, non pare poi che vi sia la necessità di mantenerli eccezionalmente per certe materie, quando l'intento si otterrebbe egualmente se gli insegnanti delle stesse dessero il numero maggiore d'ore settimanali che diventa implicitamente obbligatorio per altri insegnanti¹¹⁰

Poiché la legge parla di 'almeno' tre ore, la proposta del relatore è che il regolamento fissi cinque ore settimanali, in modo da poter rendere biennali corsi quali diritto civile. Secondo quanto stabilito, quindi, si rendono annuali il diritto penale, l'internazionale, il commerciale e l'economia politica con una perdita tollerabile di poco meno di un'ora alla settimana, ma col vantaggio di non dover ripetere nozioni generali. A due anni, dai tre previsti finora, si porta il diritto civile, con un guadagno di un'ora circa; per il diritto romano si chiede invece di mantenere la biennialità.

Il largo spazio dato allo studio del diritto romano è dovuto non solo al fatto che esso è fonte primaria ed evidente di quello italiano, ma anche alla necessità, in uno Stato appena nato come il Regno d'Italia, di affermare un forte sostrato comune a tutto il territorio nazionale, ed evidentemente nulla come il diritto poteva essere visto quale elemento aggregante, così come può esserlo la lingua o la cultura letteraria¹¹¹.

zione” portando a sostegno della sua centralità negli studi giuridici il largo uso fattone in Inghilterra e in Germania, Cfr. ZANICHELLI, *La questione universitaria*, p. 9.

¹¹² Sostiene infatti il Messedaglia che in Germania lo si studiava da 10 a 12 ore a settimana con in più dalle 12 alle 24 ore di Pandette ACS, MPI, CS, *A I*, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹¹³ La ragione di questo diverso sviluppo è chiarita dalla tesi sostenuta dal giurista della scuola storica tedesca Dernburg, secondo il quale il diritto germanico è “sociale”, mentre quello romano è “liberale” e, quindi, maggiormente funzionale alla formazione dei cittadini del nuovo Stato italiano e della nuova classe dirigente liberale. Sull'argomento si rimanda a: KLAUS LUIG, *Il diritto privato germanico e gli studi universitari nella Germania del secondo Ottocento*, in MAZZACANE-VANO, *Università e professioni giuridiche*, p. 195-210, ed alla bibliografia ivi indicata.

¹¹⁴ In realtà le prime norme della Serenissima erano comunque mutate dal diritto romano, come afferma Giorgio Zordan: “poche norme di tradizione orale, mutate dallo *ius romanum*, con le quali regolare i diritti di pesca, il diritto o la delimitazione dell'uso delle barene e di altre terre coltivabili, il modesto commercio svolto per lo più nella forma della permuta e – nel campo più strettamente personale – la forma del matrimonio, i rapporti tra coniugi e con la prole, sempre che si trattasse di liberi ché, in caso contrario, la consuetudine rimandava all'*arbitrium* del *dominus* residente in terraferma”, GIORGIO ZORDAN, *L'ordinamento giuridico veneziano*, Padova, CLEUP, 1980, p. 172-173. Sulla mancata integrazione fra diritto civile veneziano e *jus commune* proprio delle province cfr. ERNESTO GARINO, *Il diritto civile*, in GIROLAMO ARNALDI-MANLIO PASTORE STOCCHI (a cura di), *Storia della cultura veneta*, V, *Il Settecento*, Vicenza, Neri Pozza, 1988, p. 118-120 e soprattutto GAETANO COZZI, *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 261-293 e p. 319-410.

¹¹⁵ Pertile, *Storia del diritto italiano*, vol. I, p. 3.

¹¹⁶ Questa definizione del corso di storia del diritto romano veniva spesso e da più parti criticata, poiché tale insegnamento era in qualche modo ricompreso nel successivo corso di ‘Pandette’, cfr. ACS, MPI, CS., *A I*, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹¹⁷ *Ivi*.

¹¹⁸ Nel secondo semestre la trattazione verteva sulla scienza delle finanze, cfr. AUP, *Annuario*, 1866-67.

¹¹⁹ Le lezioni erano suddivise in ‘legislazione amministrativa’ e ‘statistica del Regno d'Italia’, cfr. ASUP, *Annuario*, 1866-67.

Stessa funzione, del resto, esso svolgeva in Germania, così i fautori del modello universitario tedesco portavano a sostegno della loro tesi proprio la centralità della scienza giuridica nelle università d'oltralpe ed il ruolo dominante che il diritto romano rivestiva al suo interno¹¹². In effetti, nonostante la situazione non fosse uniforme nemmeno negli atenei tedeschi, il diritto romano figurava comunque al primo posto nei corsi di diritto privato, in particolare in quegli stati che ancora non possedevano una codificazione moderna e dovevano rifarsi alle consuetudini a causa della disomogeneità territoriale. Proprio a partire dall'Ottocento, lo studio di questa materia nei due paesi prenderà strade diverse, ed in Germania si verrà affermando sempre più, attraverso un fortissimo dibattito all'interno della scuola storica, la totale diversità tra diritto germanico e romano, con il conseguente sovrapporsi del primo al secondo¹¹³. Singolare la presenza del diritto romano nel sistema legislativo della Repubblica di Venezia – della quale Padova era stata ‘l'Università’ – dove era stato estromesso fin dalle origini dalla gerarchia delle fonti del diritto veneziano, nonostante le norme della prima comunità delle isole lagunari proprio da questo avessero origine¹¹⁴.

Emblematica della posizione dell'Ateneo patavino è l'affermazione del Pertile che le opere della giurisprudenza romana

sogliono essere considerate un tutto a sé, e ricevere una trattazione speciale, in cui è prudente consiglio tenere insieme congiunte la parte storica e la dogmatica. Così si fa in Germania e all'Università di Padova. Invece – prosegue – nelle altre università italiane anche la storia del diritto romano forma parte della storia generale del diritto¹¹⁵

Da più parti ed a più riprese si è suggerito di costituire un corso di istituzioni di diritto civile, riducendo quello romano ad un unico corso biennale, ma il relatore propone di mantenere – al primo anno – il corso di storia del diritto romano comparato col diritto civile patrio¹¹⁶ nell'intento di “fornire in qualche modo le istituzioni dei due diritti ad una volta, come preparazione e prodromo ai due successivi corsi, in più anni. Sarebbe, cioè, una specie di introduzione generale di diritto positivo ai due corsi di diritto civile, romano e patrio, e come tale si può mantenere.”¹¹⁷.

Per quanto concerne il diritto amministrativo, Messedaglia ritiene decisamente insufficienti le tre ore settimanali che gli si dedicano, sia per l'alunno giurista sia per chi frequenta la facoltà per inserirsi proprio negli impieghi amministrativi e giudiziari, di conseguenza il corso, annuale, è portato a quattro ore di lezione. A Padova, nel 1866, erano previste – al quarto anno – quattro ore settimanali di scienza della pubblica amministrazione¹¹⁸, più un corso libero di altrettante ore di diritto amministrativo¹¹⁹; nell'anno accademico successivo si ritrovano quattro ore di lezione, ma il diritto finanziario e la statistica (che prima vi erano comprese) hanno ora un corso semestrale a sé inserito al quarto anno per un pari numero di ore, e questo schema si mantiene fino alla parificazione del 1872. La forte presenza di questa materia nella facoltà di diritto patavina è chiaramente spiegabile con la presenza austriaca. Dalla scienza di polizia di fine settecento, infatti, si era sviluppato il diritto amministrativo all'interno degli studi giuridici che, come più volte sottolineato, dovevano formare i funzionari dell'Impero; l'ondata rivoluzionaria del '48 e la nascita delle costituzioni portarono uno scemare degli studi amministrativi in favore di quelli costituzionali nei paesi europei, tranne in quegli stati che, come appunto l'Austria e la Prussia, tardaro-

¹²⁰ Cfr. in proposito MICHAEL STOLLEIS, *Una svolta nella formazione dei funzionari amministrativi: l'emarginazione della cameralistica ad opera della giurisprudenza*, in MAZZACANE-VANO, *Università e professioni giuridiche*, p. 253-275.

¹²¹ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹²² ASUP, *Facoltà di Giurisprudenza*, b. 168, Lettera degli studenti alla direzione della Facoltà giuridico-politica in Padova, in data 23 febbraio 1869.

¹²³ *Ivi*.

¹²⁴ Anche il continuo sdoppiamento e accorpamento, nonché il continuo cambiare di titolo delle cattedre di filosofia del diritto ed enciclopedia delle scienze giuridiche, è a lungo fonte di quesiti e discussioni. Al Consiglio superiore, nella seduta del 23 dicembre 1876, viene posta la questione se un libero docente in enciclopedia ed elementi filosofici si debba ritenere autorizzato anche all'insegnamento della filosofia del diritto e della introduzione enciclopedica alle scienze giuridiche, e, data la poca chiarezza delle norme, i consiglieri finiscono con l'affermare che "dovrebbero riguardarsi come abili anche per gli altri" ACS, MPI, CS, A I, *Leggi, Regolamenti, questioni di massima*, b. 82, seduta del 23 dicembre 1876.

¹²⁵ Cfr. ASUP, *Facoltà di Giurisprudenza*, b. 168, Lettera del Prof. Antonio Pertile, in data 18 agosto 1867.

¹²⁶ Negli anni, infatti, questa materia prende alternativamente l'una o l'altra definizione: enciclopedia delle scienze giuridiche, che poi diviene introduzione alle scienze giuridiche, per cambiare ancora ad opera di Bonghi nel 1875 in enciclopedia ed elementi filosofici del diritto (R.D. 11 ottobre 1875 n.2775), esautorando la filosofia del diritto a prezzo di pesanti critiche, cfr. API, *Discussioni e documenti*, Camera, XII legislatura, tornata del 20 maggio 1876, p. 883-884.

¹²⁷ Cfr. in proposito STEFANIA TORRE, *L'«introduzione alle scienze giuridiche»: parabola di un insegnamento*, in MAZZACANE-VANO, *Università e professioni giuridiche*, p. 150-192.

¹²⁸ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹²⁹ Già la proposta era stata fatta dalla Commissione ministeriale per la riforma dell'insegnamento superiore del 1867.

¹³⁰ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹³¹ Il corso viene istituito per la prima volta proprio nelle università lombardo-venete; a Padova figura come corso libero del primo anno con una media di tre ore settimanali, suddiviso, nei due semestri, in diritto delle genti ed 'enciclopedia', cfr. ASUP, *Annuario*, 1864-65, 1865-66.

¹³² Le due materie erano state accorpate dal Regolamento del 1869.

¹³³ Cfr. ASUP, *Stato di servizio del personale universitario 1867-1885*, f. 16.

no a concedere una carta costituzionale¹²⁰.

Per il solo diritto costituzionale – data la minore estensione della materia – la commissione non prevede un aumento di orario; “d'altra parte – afferma ancora il Messedaglia – è di fatto che in molte università il Diritto costituzionale si trova già associato con altri insegnamenti”¹²¹. A Padova, durante il regime austriaco, tale insegnamento veniva impartito all'interno di materie principali come il diritto amministrativo o il civile, e solo con il Regno d'Italia esso prende una sua definizione stabile, quando, nel 1866, diviene insegnamento con cattedra autonoma affidata al giovane Luigi Luzzatti. Ciò non di meno, nel 1869, gli studenti scrivono alla direzione della facoltà lamentandosi “dell'obbligo degli esami del diritto costituzionale ed amministrativo”¹²². Si tratta degli studenti del quarto anno di legge, ai quali era stato notificato nel novembre che non vi sarebbero state innovazioni per gli esami speciali e per quelli teoretici di stato, mentre a febbraio si erano visti comunicare l'obbligo delle nuove materie introdotte – è vero – già l'anno precedente, ma ritenute obbligatorie solo per i nuovi immatricolati in quanto, secondo la legge austriaca, già l'esame di statistica comprendeva appunti di costituzionale e di amministrativo. Essi approvano la decisione di rendere indipendenti le tre materie con apposite cattedre, ma, sottolineano, il ministero “non vincolò lo studente all'esame di diritto costituzionale ed amministrativo” e infatti questa decisione “giammai figurò o figura nell'albo dell'università”¹²³. La facoltà patavina sembra agire autonomamente, e stabilisce un'obbligatorietà di esami prima che questa sia sancita da leggi e regolamenti, anticipando i tempi proprio su materie importanti ed innovative legate anche alla nascita del nuovo Stato.

La proposta di riordino della commissione tocca necessariamente l'assetto interno di alcune materie, in particolare dell'introduzione alle scienze giuridiche¹²⁴ e della storia del diritto, come già il Pertile aveva suggerito¹²⁵. Il primo è un insegnamento ripreso dalla Germania, dove viene definito ‘enciclopedia delle scienze giuridiche’¹²⁶ e cui si dedica solo qualche ora a settimana in un solo semestre. Il relatore sostiene che si tratta di una materia troppo ‘scarsa’ per attribuirle un corso a sé con cattedra propria¹²⁷, ma poiché questa materia costituisce “un mapamondo generale della scienza nel suo insieme”¹²⁸ sembra più opportuno, con il nome di ‘introduzione generale ed elementi di filosofia del diritto’¹²⁹, considerarla “prodromo nazionale e sistematico” allo studio del diritto “anziché come sintesi finale e critica”¹³⁰ ed assegnarne l'insegnamento al professore di filosofia del diritto spostando quest'ultima al primo anno. In alcuni atenei l'introduzione alle scienze giuridiche compare all'inizio dell'800 e diviene materia statutaria solo dopo l'unificazione¹³¹, soggetta a continue critiche e ripensamenti in quanto contigua alla filosofia del diritto ed alle istituzioni di diritto civile, sparisce definitivamente ai primi del '900.

Quanto alla storia del diritto, essa ha – secondo Messedaglia – il compito di integrare il periodo tra la caduta dell'Impero romano di occidente e la formazione dei moderni codici, pertanto si rende necessario separarla nuovamente dalla introduzione¹³² e limitarla al solo diritto italiano, affidandone l'insegnamento, per l'attinenza delle due materie, al docente di istituzioni di diritto romano e collocandola al primo anno. A Padova, negli anni presi in esame, la cattedra è coperta, tra il 1857 ed il 1887, da Antonio Pertile¹³³. Fondatore, con Francesco Schupfer, della scuola storico-giuridica patavina, egli rappresenta un importante elemento di collegamento con la scuola storica tedesca, e testimonia la

¹³⁴ È sufficiente scorrere la sua monumentale e completa opera generale di storia del diritto (stesa tra il 1873 ed il 1887 ed usata dagli studenti patavini ancora nei primi decenni del '900) per valutare questa vicinanza culturale: Cfr. PERTILE, *Storia del diritto*, vol. I-VI.

¹³⁵ NINO (GIOVANNI) TAMASSIA, *L'elemento germanico nella storia del diritto italiano. Prolusione al corso di storia del diritto italiano*, Bologna, Nicola Zanichelli, 1887, p. 8-9.

¹³⁶ *Ivi*.

¹³⁷ “Gli studi romanistici e germanistici furono così egualmente coltivati; voi trovate la loro armonica fusione in Carlo Federico di Savigny, che, mentre ricostruisce nella loro natia purezza gli istituti giuridici romani, ne segue le vicende nel medio evo, cioè attraverso il diritto germanico, nella vita e nella scuola”, *ivi*, p. 12.

¹³⁸ “Nel secolo passato due diverse tempre d'ingegno avevano precorsi i tempi: il Vico e il Muratori: quegli per primo considerando la vita sociale come uno svolgimento continuo, senz'interruzione, degli istituti, che, date certe condizioni, ricorrono in successive età, e chiamando in suo aiuto la filologia; questi preparando i materiali scientifici agli studii, già da lui stesso vigorosamente iniziati”, *ivi*, p. 11.

¹³⁹ *Ivi*, p. 10.

¹⁴⁰ *Ivi*, p. 12.

¹⁴¹ *Ivi*, p. 15.

¹⁴² Cfr. ASUP, *Stato di servizio del personale universitario dal 1888 al 1892*. Su Nino (o Giovanni) Tamassia cfr., per un primo aggiornamento bio-bibliografico, la cursoria nota di FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, *Nino Tamassia*, voce NDI, XVIII, Torino, UTET, 1971, p. 1030; per la sua opera cfr. NINO TAMASSIA, *Scritti di storia giuridica*, pubblicati a cura della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Padova, Padova, CEDAM, 1964.

¹⁴³ ACS, MPI, CS, A I, b. 41, Relazione 13 ottobre 1870 della commissione Messedaglia.

¹⁴⁴ Messedaglia tiene la cattedra di economia politica a Padova dal 1858 figurandovi come titolare fino al 1889; a causa dei molteplici impegni politici viene spesso supplito da Giulio Alessio, che prenderà stabilmente l'incarico nel 1879, dopo il trasferimento del collega e maestro, nel 1877, all'Università di Roma. Cfr. AUP *Stato di servizio del personale universitario 1867-1885*.

¹⁴⁵ Cfr. in proposito MASSIMO AUGELLO-DENIS GIVA, *La definitiva istituzionalizzazione accademica dell'economia politica: le università di Padova e di Torino*, in AUGELLO-BIANCHINI-GIOLI-POGGI, *Le cattedre di economia*; riguardo alla Scuola economica padovana legata all'università: SILVIO LANARO, *Nazione e lavoro. Saggio sulla cultura borghese in Italia 1870-1925*, Venezia, Marsilio, 1980; VENTURA, *Padova*, p. 121-135.

¹⁴⁶ In un avviso a proposito dell'adeguamen-

contiguità culturale tra l'università veneta e la Germania¹³⁴. I principi della scuola storica tedesca, già largamente radicati a Padova, si diffondono negli anni '80 del secolo anche in altri atenei. Nel 1887, infatti, nella prolusione al corso di storia del diritto all'università di Parma, Nino Tamassia afferma che

era d'uopo che tutto l'indirizzo delle indagini fosse mutato; che altri criteri più liberi, più sicuri, più scientifici fossero sostituiti ai vecchi, i quali avevano sconosciuto un principio più tardi annunziato dalla scuola storica: doversi il diritto studiare non in un uomo ideale, non in relazione ad un dato sistema, logico, coerente nelle sue parti, ma *nell'uomo nella natura*. Allora la storia del diritto incomincia; allora essa, liberatasi da vuote e sterili formole, diviene la base scientifica e naturale di tutta la giurisprudenza¹³⁵

e osserva poi che “il nuovo metodo storico giuridico sta tutto in questo principio, semplice come dev'essere il vero”¹³⁶. La prolusione continua come una vera professione di fede nel metodo e nella scuola storica, nel citarne il fondatore Savigny¹³⁷ o i precursori Vico e Muratori¹³⁸, nel sostenere il metodo comparativo¹³⁹ e quello storico-filologico¹⁴⁰, nell'affermare che, in questo modo, era rinato il dualismo tra diritto romano e germanico, per concludere che

la patria nostra è il teatro della lunga contesa, della continua elaborazione dei due elementi, e quando l'adattamento delle tradizioni classiche alle nuove condizioni di vita sarà compiuta, Voi vedrete il diritto rivalicare le Alpi, e imporsi dovunque come diritto comune: quest'è il destino glorioso della nostra Italia, questa è la sua missione non meno splendida dell'antica!¹⁴¹.

Tamassia collega gli studi giuridici italiani a quelli tedeschi per ridare loro prestigio e quindi ridarne al nuovo Stato. Non stupisce perciò che egli, proveniente dall'Ateneo pisano, sia chiamato proprio a Padova, nel 1895, ad assumere la cattedra di storia del diritto italiano¹⁴².

Decisa, infine, è la posizione del relatore riguardo l'economia politica, con una dura critica alla diffusa opinione che essa sia soltanto una materia ausiliaria al diritto, opinione per cui essa è sempre stata relegata ad un semplice corso introduttivo. Il Messedaglia contrasta fortemente questa posizione, affermando che “l'assunto dell'economia è assai più largo ed indipendente ed essa va trattata in tutta l'ampiezza scientifica che le compete”¹⁴³, e ne propone la collocazione negli anni conclusivi del corso di studi, proprio per l'attinenza a materie strettamente giuridiche come il diritto commerciale o l'amministrativo. La proposta del professore patavino non è dovuta all'ovvio interesse personale di chi questa materia insegna¹⁴⁴, ma – ancora una volta – all'attenzione che l'Ateneo cui appartiene ha da sempre nei confronti di questa materia, che, fin dall'istituzione della cattedra nel 1858, godeva di una durata dei corsi e di un numero di ore settimanali maggiore rispetto alle altre sedi, cosa che consentirà al Messedaglia di dar peso e corpo ad una disciplina destinata ad istituzionalizzarsi solo alla metà degli anni settanta del secolo¹⁴⁵.

Non tutte le proposte dei relatori vengono recepite dal Consiglio e mentre l'economia politica sarà presente sia al terzo che al quarto anno di corso, l'introduzione rimarrà aggregata alla storia del diritto, anche se a Padova verrà di fatto sdoppiata in due corsi distinti con la parificazione del 1872¹⁴⁶. Dalla relazione Messedaglia-Giorgini esce un piano di facoltà che non si discosta poi molto da quello già esistente all'università di Padova. Una prima variazione vede l'inserimento al primo an-

to alla legge 12 maggio 1872 si legge infatti: “Al piano è poi fatta innovazione che affidando al medesimo Professore gli insegnamenti della Introduzione generale alle scienze giuridiche e della Storia del diritto li separa nel fatto collocando quello nel I e questo nel II anno.” cfr. ASUP, *Facoltà di Giurisprudenza*, b. 168, foglio sciolto.

¹⁴⁷ ACS, MPI, CS, *Ordini del giorno, Rendiconti, pratiche risolte*, b. 40, seduta del 13 ottobre 1870.

¹⁴⁸ Regio decreto 3 ottobre 1875 n. 2728, art. 1.

¹⁴⁹ La legge Casati poneva invece come fine dell’istruzione superiore “indirizzare la gioventù” (che si presuppone “già fornita delle necessarie cognizioni generali”) “nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria”, dando l’impressione di necessitare maggiormente di tecnici e burocrati che di giuristi per costruire un apparato statale, cfr. legge 13 novembre 1859, n. 3725, capo II, art. 47.

¹⁵⁰ *Regolamento per la Facoltà di Giurisprudenza*, regio decreto 8 ottobre 1876.

¹⁵¹ Cfr. RAGIONIERI, *La storia politica e sociale*, p. 1685-1743, e inoltre Idem, *Politica e amministrazione nella storia dell’Italia unita*, Bari, Laterza, 1967.

¹⁵² Figura fra le più significative degli studi storici romanistici, Francesco Schupfer aveva studiato a Vienna, Heidelberg, Gottinga ed Innsbruck. Nominato professore straordinario a Innsbruck nel 1864 dal governo austriaco, dopo alterne vicende (complicate dal suo carattere deciso e collerico, Francesco Calasso lo definisce “nato per la battaglia”), nel 1866 ottiene a Padova la cattedra di storia de diritto romano, quindi, nel 1878, passa alla cattedra di storia del diritto a Roma dove, finalmente libero di dedicarsi ai suoi studi originari, fonderà una vera e propria scuola storica di stampo tedesco che si svilupperà con i suoi allievi Biagio Brugi (professore a Padova di diritto romano e iniziatore di una storia della giurisprudenza italiana) e Nino Tamassia (che con successo osteggerà la penetrazione all’università patavina della sociologia positivista negli studi storico-giuridici). Su di lui cfr. FRANCESCO CALASSO, *Il centenario della prima cattedra di storia del diritto italiano*, ASUP, *Annuario*, 1957-58, p. 551-569; *Francesco Schupfer*, in NDI, XVI, Torino, UTET, 1969, p. 693-694.

no dell’introduzione alle scienze giuridiche (fino ad allora corso libero); quanto alle annualità il diritto penale, l’internazionale, il commerciale e l’economia politica passano da una a due, il diritto civile da una a tre mentre la relativa procedura rimane un corso a sé. La differenza sembra essere costituita da una crescita di circa un anno per le materie principali, mentre il corso di diritto civile viene addirittura triplicato. In realtà lo scarto risulta davvero apparente nel momento in cui si valutino le ore di lezione impartite, finendo col dare decisamente ragione alle tesi dei difensori dell’ordinamento patavino, basti pensare che il corso di diritto civile, pur essendo annuale, prevede ben otto ore settimanali, con uno scarto complessivo di due sole ore di lezione rispetto all’insegnamento biennale. Nella seduta del 13 ottobre 1870, giunti all’esame delle proposte del relatore, la discussione viene in un primo tempo sospesa in quanto “di materia gravissima e comune anche ai corsi delle altre facoltà”¹⁴⁷, ma alla fine si delibera di accogliere lo schema prospettato.

Nel 1875, all’atto della stesura del nuovo regolamento di facoltà legato a quello generale del Bonghi, la polemica sul riordino degli studi superiori non è certamente sedata – anche perché un radicale riordino non c’è evidentemente stato – ma qualcosa sembra mutare. Il legislatore mostra, almeno all’apparenza, una notevole apertura verso le istanze dell’Ateneo patavino – già portate avanti dal Messedaglia nel 1870 – ed infatti il regolamento delle facoltà giuridiche prevede due diversi livelli di diploma: uno per la formazione professionale, che consente una licenza in diritto al terzo anno con diplomi di notaio e di procuratore, oppure la laurea dottorale in giurisprudenza al quarto, dopo il superamento di tre esami complessivi. Inoltre, la decisione riguardo agli orari viene lasciata alla discrezione dei consigli di facoltà, senza però affrontare il problema di un aumento di stipendio dei docenti collegato a un maggiore impegno e sancendo comunque il controllo da parte del Consiglio superiore, il quale di anno in anno approverà i piani delle facoltà. Anche il primo articolo del regolamento sembra confermare un cambiamento ponendo, quale fine della facoltà “lo studio e il progresso delle scienze giuridiche e sociali, con particolare riguardo ai bisogni e alla costituzione dello Stato italiano”¹⁴⁸, affermazioni che sottolineano l’importanza politica assegnata agli studi giuridici¹⁴⁹. Si devono sì formare prevalentemente studiosi ed insegnanti, ma soprattutto cittadini in grado di partecipare attivamente alla vita politica dello Stato, in grado di agire non solo come giuristi, ma anche dall’interno della vita politica: si deve educare, insomma, una nuova classe dirigente. Già l’anno seguente però, con il passaggio al governo della Sinistra, l’apertura sembra finire. Criticato fin dalla nascita, il regolamento Bonghi viene sostituito l’anno seguente dalla legge Coppino, ed il primo articolo riguardante la facoltà di giurisprudenza indica che essa ha per fine, oltre che lo studio ed il progresso delle scienze giuridiche, anche “di preparare all’esercizio delle professioni che ne dipendono”¹⁵⁰. La facoltà deve creare – come nei primi anni dell’unità – più che studiosi e politici, cittadini da inserire nelle professioni ed in quell’apparato statale che tanto sviluppo avrà con la Sinistra al potere¹⁵¹. Nel marzo 1876, quindi, cambia la situazione politica, ma per l’università tutto si ripete: il Consiglio superiore nomina già l’anno seguente una nuova commissione (ancora Messedaglia e Giorgini cui si unisce il Luzzatti) e ancora si richiede un parere alle facoltà sul riordino degli studi giuridici.

È Francesco Schupfer¹⁵² che stende la relazione della facoltà pata-

¹⁵³ FRANCESCO SCHUPFER, *Sul riordinamento degli studi giuridici. Relazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova in risposta ad alcuni quesiti proposti dal Ministro della Pubblica Istruzione*, Milano, 1875, p. 2-3.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 4. Ogni problema si ripropone nelle stesse forme: ritorna la grande importanza dovuta al diritto romano ed alla sua storia e relative istituzioni, da affidarsi allo stesso docente ma con cattedre separate; ritornano la storia del diritto a partire dal medioevo e le discipline economiche e statistiche con dignità di materie principali ed obbligatorie con cattedra propria; ritorna la biennialità riservata alle sole materie che prevedano un propedeutico corso di istituzioni e, ancora una volta, si ripropone un aumento delle ore settimanali di lezione da tre a cinque. Naturalmente su quest'ultimo punto, lo Schupfer non manca di osservare che non è pensabile proporre i "grandi corsi" alla tedesca, sia per la scarsità del livello degli studenti, sia perché "l'insegnante in Germania è ben retribuito, e può dedicare tutto sé stesso alla scienza e all'insegnamento, mentre la misura dei nostri stipendi è affatto scarsa", *ivi*.

¹⁵⁵ La polemica sull'impreparazione dei docenti non si era mai spenta, ed in effetti poteva capitare che una cattedra messa a concorso non venisse assegnata, com'era accaduto per quella di filosofia del diritto all'Università di Roma dove, nel 1873 a proposito dei candidati (tra i quali figurava anche Antonio Cavagnari, a lungo professore di filosofia del diritto a Padova e con una travagliata vicenda accademica) "la commissione non si poté esimere dal dichiarare, che nessuno di essi presentava un tale complesso di qualità scientifiche e didattiche, e in tal grado da meritare tutti i punti di approvazione", cfr. ACS, MPI, CS, *Università di Padova. Personale insegnante 1873-1875*, b. 65, nota della commissione del concorso a cattedra di filosofia del diritto, in data 1873.

¹⁵⁶ *Ivi*, p. 38.

¹⁵⁷ *Ivi*, p. 23.

¹⁵⁸ Cfr. regio decreto 31 luglio 1862, n.719. Cfr. in proposito TOMASI-BELLATALLA, *L'Università italiana*, p. 103.

¹⁵⁹ La gestione Bonghi del Ministero aveva compiuto una specie di 'statalizzazione' della libera docenza; allo scopo di tutelare gli insegnanti privati pareggiati ne aveva riconosciuto l'abilitazione e ed il diritto ad affiancare quelli ufficiali nelle commissioni d'esame, utilizzando una parte delle tasse studentesche per la loro retribuzione, cosa che non poteva essere accettata di buon grado dai colleghi. Cfr. in proposito POLENGHI, *La politica universitaria*, p. 451-452; TOMASI-BELLATALLA, *L'Università italiana*, p. 104.

¹⁶⁰ SCHUPFER, *Sul riordinamento degli studi giuridici*, p. 41.

¹⁶¹ *Ivi*, p. 43.

¹⁶² Sono materie obbligatorie: 1. Introduzione

vina, e ancora ripropone l'eterno dubbio di partenza se fine della facoltà sia l'abilitazione professionale – ora solo alle professioni forensi – o invece la preparazione alla scienza giuridica¹⁵³. Lo Schupfer afferma che con la legge Casati, rimasta comunque lettera morta, è prevalso il concetto professionale, causa di una caduta del livello culturale giuridico¹⁵⁴. La facoltà patavina propone l'istituzione di un piano che definisca le propedeuticità. Per sancire la differenza tra scopo scientifico ed accademico si propone da un lato l'istituzione di corsi liberi o di complemento coprendone solo due o tre cattedre e lasciando le altre a liberi docenti per ovviare alla scarsità di fondi nei bilanci e di insegnanti qualificati¹⁵⁵, dall'altro la creazione, nei maggiori centri universitari, di seminari giuridico-politici in cui si insegnino l'esegesi delle fonti, poiché "un grave difetto delle nostre condizioni è la mancanza o insufficienza di una vera vita scientifica"¹⁵⁶. Rispetto alla libera docenza, in precedenza difesa come stimolo ad un miglior funzionamento dell'insegnamento regolare, la facoltà prende una posizione nuova, sostenendo che tutti devono assistere ai corsi pubblici, poiché "lo studio privato che a quando a quando fa capolino, non ostante che la legge lo abbia bandito, riesce sempre a danno degli studi. [...] Difatti, esso toglie carattere di serietà alla durata dei corsi"¹⁵⁷. Questo spostamento di atteggiamento è in qualche modo spiegabile con l'avvenuto pareggiamento amministrativo del 1872 che, privando i docenti patavini dei proventi delle propine, rendeva economicamente svantaggiosa la concorrenza. Inoltre, già il Matteucci, con la legge del 1862¹⁵⁸, aveva fatto confluire alle casse dello stato tutti gli introiti delle tasse universitarie, dalle quali proveniva di fatto lo stipendio dei liberi docenti¹⁵⁹.

Trattando il problema degli esami – non affrontato dalla relazione Messedaglia del 1870 – la facoltà sostiene che il profitto studentesco debba essere controllato non *alla fine*, ma *durante* il corso, e propone l'inserimento – alla fine del biennio – di un esame di abilitazione sulle materie introduttive invece degli esami speciali su ogni materia. Per quanto attiene poi agli esami generali, ne consiglia uno orale di licenza per le professioni, ed uno di laurea scritto e orale per l'insegnamento, non mancando di suggerire "accertamenti superiori e serissimi nei concorsi"¹⁶⁰. Si trova qui, ancora una volta, lo spunto per riaffermare una certa superiorità dell'ordinamento patavino: "le leggi austriache, che governarono la nostra università, – dichiara infatti lo Schupfer – avevano prescritto che tra l'ultimo corso e il primo esame rigoroso dovesse intercedere [sic] un periodo di tre mesi, non altrimenti che tra un esame e l'altro; e questo provvedimento ci è parso sempre salutare"¹⁶¹. La relazione conclude lasciando il resto delle questioni ai regolamenti interni, poiché ogni università è da considerare un caso a sé, e sottolinea ancora una volta, in questo modo, la necessità di uno spazio di autonomia dall'organizzazione centrale.

Il nuovo regolamento per la facoltà di giurisprudenza viene discusso in Consiglio superiore a partire dal 3 settembre 1876 e approvato il 6 dello stesso mese. Sostanzialmente i corsi obbligatori rimangono invariati¹⁶², la biennialità è attribuita ai soli diritto romano e civile, mentre l'introduzione enciclopedica e la medicina legale sono semestrali; quanto alle ore di lezione, le disposizioni sono identiche a quelle già stabilite e ancora una volta non si esprime un parere definitivo. A Padova ci si regola come per il passato, ed i docenti continuano a tenere una

ne enciclopedica alle scienze giuridiche, 2. Istituzioni di diritto romano, 3. Storia del diritto, 4. Diritto romano, 5. Diritto canonico, 6. Diritto civile, 7. Diritto commerciale, 8. Diritto e procedura penale, 9. Procedura civile e ordinamento giudiziario, 10. Economia politica, 11. Statistica, 12. Diritto costituzionale, 13. Diritto amministrativo, 14. Diritto internazionale, 15. Filosofia del diritto, 16. Nozioni elementari di medicina legale.

¹⁶³ Cfr. ASUP, *Annuario*, 1876-77.

¹⁶⁴ Regio decreto 8 ottobre 1876, art. 20. Riguardo agli esami, se ne prevedono uno di promozione alla fine del secondo anno ed uno di laurea al quarto: quello di promozione, previa dimostrazione di frequenza e profitto, è orale su argomenti a scelta dei professori, quello di laurea comprende una dissertazione scritta su un soggetto scelto dal candidato e due prove orali, completate da un'interrogazione sulla materia cui attiene la dissertazione.

¹⁶⁵ Regio decreto 8 ottobre 1876, art. 2.

¹⁶⁶ ACS, MPI, CS, *A I*, b. 63. Si tratta dei resoconti sommari delle sedute del Consiglio superiore. Nonostante la disponibilità e la collaborazione del personale dell'Archivio centrale dello Stato di Roma, non è stato possibile consultare i Verbali a stampa delle sedute (conservati presso il Ministero della pubblica istruzione in attesa di essere versati all'Archivio centrale) per la totale e ostinata indisponibilità del personale del Ministero.

¹⁶⁷ Legge 26 gennaio 1873.

¹⁶⁸ Cfr. GABRIELE DE ROSA, *Cattolici e liberali veneti di fronte al problema temporalistico e alla questione romana. Relazione introduttiva*, in *Cattolici e liberali veneti di fronte al problema temporalistico e alla questione romana. Atti del II convegno di studi risorgimentali (Vicenza, 2-3 maggio 1970)*, a cura di ERMENEGILDO REATO, Vicenza, Comitato provinciale di Vicenza per la storia del Risorgimento italiano, 1972, p. 9-28; ALDO STELLA, *Spunti di rinnovamento religioso nell'antitemporalismo risorgimentale padovano*, in *Cattolici e liberali veneti*, p. 239-271; VENTURA, *Padova*, p. 97-111. Più specificamente a proposito della facoltà teologica cfr. ANGELO GAMBASIN, *La Facoltà teologica dell'Università di Padova dal 1815 al 1873*, introduzione a IDEM, *Theses in sacra teologia nell'Università di Padova dal 1815 al 1873*, Trieste-Padova, Lint, 1984.



13. Fotografia di Antonio Pertile, professore di diritto all'Università di Padova. Palazzo del Bo, sala del Collegio Veneto giurista.

media di quattro-cinque ore settimanali¹⁶³; del resto, l'articolo 20 stabilisce che lo studente non si potrà iscrivere a “meno di 18 né a più di 30 ore settimanali”¹⁶⁴. Sostanzialmente tradito il già citato articolo 1 del regolamento: ora infatti è negata la possibilità del diploma al terzo anno, poiché “lo studio della facoltà di giurisprudenza dura quattro anni” e “conferisce la laurea in giurisprudenza”¹⁶⁵. Abolita, quindi, la possibilità di continuare un sistema che nella facoltà patavina era in uso già con l'ordinamento austriaco, sarà fatta salva negli anni successivi, la possibilità di ottenere il diploma agli studenti che avevano iniziato gli studi prima del 1876, in seguito anche Padova rientrerà nell'ordine stabilito.

Analizzando i più importanti regolamenti di questi anni, si è visto come le commissioni che si costituiscono all'interno del Parlamento o del Consiglio superiore ripropongano continuamente un temporaneo aggiustamento di tiro nell'attesa di una riforma universitaria generale, che tutti auspicano ma che sempre produce tentativi a vuoto. I problemi da risolvere riguardano di volta in volta necessità contingenti, così i quesiti posti dalle facoltà o dai docenti al Consiglio superiore tornano spesso su questioni già risolte, evidentemente, solo sulla carta. Ecco allora che, nella seduta del Consiglio superiore del 24 dicembre 1874, l'università di Bologna chiede nuovamente la separazione della storia del diritto dall'introduzione alle scienze giuridiche, ed ottiene in risposta che si tratta effettivamente di materie “giustapposte e diverse” e, come a Padova ed a Roma, si concede all'Ateneo bolognese che la storia abbia una cattedra propria e che l'introduzione si unisca a quella di filosofia del diritto¹⁶⁶.

Grandi incertezze vi sono sull'insegnamento del diritto canonico. I rapporti con Roma e la soppressione delle facoltà teologiche nel 1873¹⁶⁷ avevano posto il problema della legittimità o meno del mantenere una cattedra di diritto canonico all'interno delle facoltà giuridiche, e del resto la posizione della classe politica patavina postunitaria – cui molti docenti della facoltà giuridica appartengono – non era davvero favorevole ad una conciliazione con la Chiesa¹⁶⁸. In una lettera al ministro datata 1

¹⁶⁹ ACS, MPI, D, *Pertile Giobatta*, b. 725, Lettera del Rettore Tolomei al Ministro della pubblica istruzione in data 1 novembre 1873. L'interessamento del Tolomei non è scevro da interessi personali, e si inserisce in una lunga disputa per l'assegnazione delle cattedre tra lui ed il collega Antonio Cavignari, cfr. in proposito MAGRO, *La parificazione dell'Università di Padova*, p. 141-155.

¹⁷⁰ ACS, MPI, CS, A I, b. 62, Rendiconto sommario della seduta del 18 novembre 1873.

¹⁷¹ ACS, MPI, D, *Pertile Giobatta*, b. 725, Lettera del Consiglio superiore al Ministro della Pubblica istruzione in data 26 marzo 1874.

¹⁷² Giuseppe Piroli, parmense, laureato in legge e professore nella propria città di Legislazione criminale, deputato del partito moderato alla Camera dalla VII legislatura, fu nominato senatore nel 1884.

¹⁷³ Dopo il "non expedit" del 1874 e la nascita, l'anno seguente, dell'Opera dei Congressi dei cattolici intransigenti (SILVIO TRAMONTIN, *Opera dei Congressi e dei Comitati cattolici in Italia*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980*, I, I fatti e le idee, Torino, Marietti, 1981, vol. 2, p. 336-347, con bibliografia) i rapporti con la Chiesa si erano fatti sempre più tesi e il moderato Piroli ritenne necessaria una mediazione. Cfr. ACS, CS, A I, b. 82, Commissione per la revisione del Regolamento della Facoltà di Giurisprudenza.

¹⁷⁴ Sulla questione, cfr. SILVIO LANARO, *Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898)*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1976, in particolare cap. II, p. 108-160 e cap. III, p. 161-199; più in generale sul movimento cattolico in area veneta cfr. GABRIELE DE ROSA, *La società civile veneta dal 1866 all'avvento della Sinistra (1966)*, in IDEM, *Tempo religioso e tempo storico. Saggi e note di storia sociale e religiosa dal Medioevo all'età contemporanea*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1987, p. 3-64; ANGELO GAMBASIN, *Orientamenti spirituali e stati d'animo dei cattolici intransigenti veneti*, in *Chiesa e Stato nell'Ottocento. Miscellanea in onore di Pietro Pirri*, a cura di R. AUBERT-A.M. GHISALBERTI-E. PASSERIN D'ENTRÈVES, Padova, Antenore, 1962, tomo I, p. 243-296; per una visione più panoramica cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia dalla Unificazione ai giorni nostri*, Torino, Einaudi, 1981⁶, p. 20-79; ARTURO CARLO JEMOLO, *Libera Chiesa in libero Stato (1961)*, in IDEM, *Scritti vari di storia religiosa e civile*, scelti e ordinati da FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, Milano, Giuffrè, 1965, p. 375-395.



14. Fotografia di Giacomo Silvestri, professore di diritto amministrativo all'Università di Padova. Palazzo del Bo, sala del Collegio Veneto giurista.

novembre 1873, il Rettore dell'università di Padova Giampaolo Tolomei, a proposito di una richiesta del professor Giambattista Pertile, scrive al ministro che "troppo si disse e troppo si fece in conformità al detto, nel pubblico e nelle stesse università del Regno, contro il diritto canonico ed il suo insegnamento obbligatorio ai laici", insistendo energicamente sul fatto che se anche in molti atenei questa materia si è abolita egli non chiederebbe mai la sua cancellazione poiché è la base del diritto laico¹⁶⁹, ma ciononostante il Consiglio superiore delibera "non essere opportuno mantenere a Padova il corso di diritto canonico, e doversi abbandonare tale insegnamento speciale"¹⁷⁰. La questione si ripresenta l'anno seguente, quando, a causa di una sovrapposizione di orario, Giambattista Pertile fa richiesta di trasformare il canonico in un corso libero e il consiglio superiore risponde, senza mezze misure, che la cattedra gli è stata conservata con provvedimento eccezionale e per riguardo nei suoi confronti: se non riesce a gestire l'incarico e la titolarità, il corso deve essere eliminato.¹⁷¹ Il problema ritorna nel 1876, in una nuova revisione del regolamento della facoltà operata dal Consiglio superiore, quando il membro della commissione Giuseppe Piroli¹⁷² propone ed ottiene che il diritto canonico venga nuovamente inserito tra i corsi¹⁷³ in quanto le questioni 'stato-chiesa' lo impongono¹⁷⁴.

I dubbi sono diffusi e simili in ogni ateneo, per quanto l'impressione che si ricava scorrendo i resoconti sommari delle sedute del Consiglio superiore per gli anni in esame è che l'università patavina – e la sua facoltà di diritto in particolare – sappia sfruttare al massimo lo spazio di autonomia concessole. A parte il problema della parificazione, che occupa diverse sedute, la facoltà giuridica si rivolge al Consiglio solo per richiedere che si mettano a concorso le cattedre vacanti, per definire la posizione della cattedra di diritto canonico, per questioni ordinarie riguardanti gli studenti – in particolare negli anni precedenti la

parificazione¹⁷⁵ – oppure per definire la promozione ad ordinari dei docenti a metodo austriaco¹⁷⁶. Del resto, è proprio nella facoltà giuridica patavina che – nel periodo a cavallo tra la fine del dominio austriaco e la nascita del Regno d'Italia – studiano, si formano e spesso insegnano uomini importanti nel panorama politico nazionale, giuristi ed economisti che tanto peso avranno in parlamento, nelle commissioni ministeriali, nel dibattito sul nuovo codice penale e sull'unificazione amministrativa, nella stessa vita economica ed industriale del paese, uomini quali Messedaglia, Lampertico, Tolomei, Morpurgo o Luzzatti.

ALESSANDRA MAGRO
(Collaboratrice del Centro)

Summary

ALESSANDRA MAGRO, *Recognition of the University of Padua and its Faculty of law (1866-1886)*

From its very foundation in 1222, the University of Padua developed its own set of standards and symbols, the very permanence of which came in some way to represent a tradition of freedom. The recognition of 1872 should have been a simple administrative provision to resolve wage disparities but instead turned into a political debate which addressed the issue of general reform of an educational system which, because of the urgency of unifying the systems of the pre-unification states, had limited itself to simply extending the Casati law of 1859 (based on the centralized French model, drawn up by the Lamarmora government and passed without parliamentary debate). Thus, the battle in Parliament in 1872 was not just a vigorous defense of economic privileges but an opportunity to rekindle the medieval university myth of a university as autonomous entity, a world apart, free from outside interference in its administration; the epitome of all this was the University of Padua. Though the expression of an imperial government, the Austrian university model – the one obtaining in Padua before unification – seemed to be more modern in its approach with a good degree of administrative and managerial autonomy, while the total control exercised by the Austrian political authorities seemed very similar to the powers – less evident but equally extensive – of the Italian prefect. The overall impression is that the Padua model (whose recognition was closely connected to that of the University of Rome) was sacrificed for a series of different reasons: on the one hand, the battle being waged against the Catholics in the capital for control over education, in a situation where opening up to free universities could have been interpreted as opening the door to catholic education; on the other, the budget cuts called for by the minister Lanza-Sella to reform public finances, which had a particularly marked effect on the education sector; finally, the fact that the university was where the new ruling class of the Kingdom was trained and granting autonomy on internal matters – from the appointment of teachers to the setting of syllabuses – would have undermined the authority of the government.

The main center of excellence for training the ruling classes was undoubtedly the faculty of Law, pride of the University of Padua, which

¹⁷⁵ Il 3 maggio 1871, ad esempio, si chiede se gli studenti che abbiano seguito il corso di studi a Padova possano laurearsi in altra università ed il Consiglio risponde che, salvo decisione caso per caso del Consiglio o dello stesso ministro, non ne hanno possibilità finché non avvenga l'imminente pareggiamento. Cfr. ACS, MPI, CS, A I, *Ordini del giorno, Rendiconti, pratiche risolte 1867-1872*, b. 40.

¹⁷⁶ Situazione non del tutto definita ancora nel 1882. Cfr. ACS, MPI, CS, A I, b. 144, fasc. 225, Professori straordinari a metodo austriaco della Regia Università di Padova. Promozioni a ordinari.

already under Austrian rule – within the limits of the capillary control exercised – boasted a degree of modernity in its teaching approach (statistics and economics were both studied), to the extent that training for the professions was given precedence over the development of legal studies. In the passage from one regime to the other, there was no substantial turnover of teaching faculty – except for a few teachers whose positions were badly compromised vis-a-vis Austria. Lecturers became not only professors of the Kingdom but also, in the parliamentary houses, reformers of the state and members of a new political class (of considerable longevity); one great development, however, was the creation of the first chair in constitutional law awarded to the young Luigi Luzzatti. The faculty of law played an active part in the debate over the reorganization of “curricola”, though everything, once again, was subsumed within the general debate on educational reform, in a faculty which had previously combined professional studies (state functionaries) and scientific studies (jurists, lawyers and public notaries) but which was now involved in the gradual professionalization of university studies. Until the 1880s there was a series of reports and proposals on how law studies should be organized until finally a plan was agreed on which was not that dissimilar to the one already being used at the University of Padua. A lot of space was given to the studying of Roman law (still today taught more in the Paduan faculty than elsewhere) and administrative law (much studied even with Austria); the history of law was separated from the introduction to the juridical sciences by establishing a chair that at Padua would be made famous by scholars like Francesco Schupfer, Antonio Pertile and, later, Nino Tamassia; statistics and political economy were freed from the stigma of being “suspect” disciplines, becoming important vehicles for the renewal of the Kingdom in the hands of men like Angelo Messedaglia and Emilio Morpurgo. Perhaps the University of Padua was slightly damaged by the process of recognition and renewal of faculty regulations but it did manage to hang on to autonomy and prestige; it cannot be ruled out that part of this autonomy was due to the fact that many of the professors stood in parliament, were members of ministerial committees, sat in the consiglio superiore, and were part of the economic and industrial life of the kingdom, just as behind the chair at the law faculty stood men like Messedaglia, Tolomei, Morpurgo and Luzzatti.